

La presente deliberazione viene affissa il 23 GIU. 2010 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 335 del 22 GIU. 2010

Oggetto: Corte di Appello di Napoli- Sez. Lav.- De Nisi Mario e altri c/ - Provincia di Benevento - Appello sentenze Trib. Lav. Bn nn. 1405/06-1408/06-1406/06-1412/06 e 1407/06 - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemiladieci il giorno ventidue del mese di GIUGNO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof.Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	_____
2) Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	_____
Dr. Gianluca Aceto	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	_____
5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	_____
6) Dr. Anna Chiara Palmieri	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	_____
8) Dr. Nunzio Pacifico	- Assessore	_____
8) geom. Carmine Valentino	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

LA GIUNTA

Premesso che con atti di appello notificati il 04/06/2010 i sigg. De Nisi Mario e altri agivano in giudizio contro la Provincia di Benevento in appello alle sentenze Tribunale Lavoro Bn nn. 1405/06-1408/06-1406/06-1412/06 e 1407/06, dinanzi alla Corte di Appello di Napoli;
Con determina n. 458/010 si procedeva alla costituzione nei giudizi pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi alla Corte di Appello di Napoli Sez. Lav. da De Nisi Mario e altri c/ Provincia di Benevento in appellato alle sentenze Tribunale Lav. Bn nn. 1405/06-1408/06-1406/06-1412/06 e 1407/06, ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 458/010;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazzazera)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.458/010 ed autorizzare la costituzione nei giudizi promosso da De Nisi Mario e altri c/ Provincia di Benevento con atti di appello notificati il 04/06/2010 avverso le sentenze Tribunale Lav. Bn nn. 1405/06-1408/06-1406/06-1412/06 e 1407/06 ;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto

(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE

(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. 457

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 134 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

23 GIU. 2010

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Claudio Uccelletti)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 23 GIU. 2010 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 27 AGO. 2010
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Pamela Taranto)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 04 LUG. 2010.

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
 Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)

◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 27 AGO. 2010

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Pamela Taranto)

Copia per

<input checked="" type="checkbox"/> SETTORE <u>ALL. ORG. PERSONALE</u>	il <u>2102</u>	prot. n. _____
SETTORE _____	il <u>28.6.10</u>	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____
Nucleo di Valutazione	il _____	prot. n. _____

conf. capigruppo

Avv. Nicola Marino
Patrocinio Magistrature Superiori

Via G. Manciotti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

COPIA NOTIFICA

Corte di Appello di Napoli

Sezione Lavoro

Atto di Appello

Procura

Avv. Nicola Marino
Dr.ssa Filomena Marino
Dott. Luigi Marino

SETTORE AVVOCATURA
PROT. N. 5343
DEL 4-5-06

28 MAR 2007
U. MAGISTRATURE

avverso la sentenza n. 1405/06 pronunciata dal Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Benevento, dott.ssa Claudia Chiariotti, in data 06/03/2006, depositata il 28/03/06, non notificata, resa nell'ambito del giudizio recante il n. 3120/03 R.G., promosso da De Nisi Mario c/ Amministrazione Provinciale di Benevento.

Per

De Nisi Mario, nato a Benevento il 19/1/1950, ed ivi residente alla via Torre della Catena, 15, C.F.: DUS MRA 50A19 A783Q1, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Marino, nonché dai pp. Avv. Filomena e Luigi Marino e con questi ultimi elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Carlo Poerio, 53, presso l'avv. Coduti dello Studio Legale dell'avv. Maurizio De Tilla, in virtù di mandato a margine del presente atto.

-Appellante-

Contro

Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. V. Catalano e C. Volpe e con gli stessi elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale dell'amministrazione provinciale di Benevento.

De Nisi Mario, con il presente atto, ad ogni effetto e

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e negli eventuali seguenti gradi compreso il processo esecutivo. Vi conferisco ogni facoltà di legge, comprese quelle di transigere, quietanzare, conciliare, riscuotere e nominare sostituti Avv. in mio nome e conto. Ritengo fin d'ora per rato e fermo il Vostro operato. Eleggo con Voi domicilio in Napoli alla via Carlo Poerio, 53 presso l'avv. Gaetano Coduti dello Studio Legale De Tilla. Vi autorizzo espressamente al trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLGS 196/2003 Benevento-Napoli, li 28/03/2007

Mario De Nisi
per autentica

Avv. Nicola Marino
Dr.ssa Filomena Marino
Dott. Luigi Marino

6204

Avv. Nicola Marino

Attivismo Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

conseguenza di legge, propone formale appello avverso la sentenza n. 1405/06, relativa al giudizio n. 3120/03, emessa in data 6/3/2006 e depositata in data 28/3/2006, non notificata, impugnandola in toto, con la quale, il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice Unico del Lavoro, dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da De Nisi Mario con ricorso depositato il 27/6/2003, ha rigettato il ricorso stesso, compensando tra le parti le spese di giudizio.

Fatto

Con l'atto introduttivo del giudizio il De Nisi affermava di essere stato alle dipendenze del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale -Direzione Provinciale del Lavoro- Settore Politiche del Lavoro di Benevento- e poi, per effetto della legge delega n° 59/1997, del D. L.vo n° 469/97 e delle conseguenti disposizioni legislative di cui ai DD.PP.CC.MM. 9/10/1998 e 5/8/1998, era transitato nei ruoli del personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, ove risultava inquadrato, agli effetti giuridici dal 26/11/1999 mentre agli effetti economici dal 1°/4/2001. Tale incongruenza relativa alla duplice data di inquadramento ai fini giuridici ed a quelli economici, era stata previamente segnalata all'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, stipulato tra il ricorrente e

l'Amministrazione Provinciale di Benevento, con l'apposizione di una nota in calce allo stesso. L'istante evidenziava, altresì, che, in attuazione delle disposizioni normative di cui all'art.2, comma 3, L.R. n°14 del 13/8/1998, era stato inserito nell'organico dell'Ente Provincia di Benevento, come da deliberazione della G.P. n°232 del 18/9/2000, col V Livello, presso il Servizio "Centro per l'Impiego". Pertanto, sulla scorta del disposto dell'art. 7- 1° e 2° comma del DPCM del 9/10/1998, ferma restando l'applicazione delle dinamiche retributive del comparto in cui era collocato, ad esso De Nisi avrebbe dovuto essere garantito il trattamento economico di godimento, da determinarsi con riferimento alle singole voci retributive o ad altre similari- stipendio, indennità integrativa speciale, indennità di amministrazione ecc.- secondo l'inquadramento spettante in base alla tabella di equiparazione prevista dall'art.6 stesso DPCM ed in conformità delle altre statuizioni contenute nell'art. 7 comma 2; tuttavia, nonostante il lungo lasso di tempo decorso dal suo transito nei ruoli regionali e, quindi, Enti Locali (26/11/1999) e dal suo inserimento nell'organico dell'Ente Provincia di Benevento, l'esponente continuava a percepire il solo stipendio già in godimento nell'amministrazione di provenienza, senza nulla ricevere a titolo di buoni pasto, differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento e dalla integrale applicazione del CCNL



del personale Comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto l'1/4/1999. Egli, inoltre, era creditore dell'indennità per servizio mensa (numero 103 buoni-pasto per £ 9.000 ora € 4,64 ciascuno), non più corrisposta dal Ministero del Lavoro a partire dal 26/11/1999, per un ammontare di € 478,76 (£ 927.000) nonché delle differenze relative all'assegno ad personam; invero il ricorrente aveva percepito detto emolumento dall'aprile del 2001 nella somma di € 123,55 (£ 239.242), inferiore rispetto a quella corrisposta fino al mese di Marzo 2001 dal Ministero del Lavoro pari ad € 147,19 (£ 285.000), per cui ad esso esponente spettava una differenza di € 23,64 (£ 45.758) per 27 mesi pari ad € 638,06, oltre tredicesime mensilità. Tale ultima richiesta risultava fondata anche sulla nota prot. n° 2331/11 del 15/5/2000, con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva chiarito che, nel caso di trasferimento di autorità, il personale conserva l'anzianità giuridica ed economica maturata, con riconoscimento del trattamento economico in godimento, con effetto dalla data di trasferimento. Inoltre il ricorrente era creditore della somma di € 284,17 per lavoro straordinario prestato. Alla luce dei fatti menzionati, il ricorrente chiedeva che il Tribunale adito volesse: 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato con decorrenza giuridica ed economica dal 26/11/1999 ovvero, come da sentenza n° 328/03 del G.U.L. del Tribunale di



STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

Benevento, dal 6/11/2000. La sentenza richiamata era da ritenersi parte integrante e costitutiva del ricorso e veniva allegata agli atti; 2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere l'assegno ad personam nella stessa misura di quello precedentemente corrisposto dal Ministero del Lavoro ovvero di € 147,19 (£285.000) lordi, versato in misura inferiore dall'Aprile 2001 e fino alla data di presentazione del ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione e fino all'effettivo soddisfo; 3) Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento del lavoro straordinario prestato e non corrisposto, quanto meno, ex sent. 328/03, dal 6/11/2000; 4) Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento dell'indennità per il servizio mensa, come specificato nella narrativa del ricorso, quanto meno dal 19/9/2000 (sent.328/03); 5) Accertare e dichiarare che l'Indennità di Amministrazione non poteva e non doveva essere decurtata; 6) Accertare e dichiarare che la progressione economica sarebbe dovuta decorrere dal 26/11/1999 od, in subordine, dal 6/11/2000, in virtù della richiamata ed allegata sentenza n° 328/03; 7) Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo legale rappresentante p.t., a pagare al ricorrente le somme dovute e non corrisposte per emolumenti accessori non pagati nel periodo dal 26/11/1999 ovvero dal 6/11/2000 (sent.328/03) al 31/3/2001; 8) Determinare il maggior danno subito dall'esponente per la continua svalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT e condannare la convenuta al pagamento delle somme con decorrenza dal di della



STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porras, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

maturazione del diritto oltre, naturalmente, agli interessi legali al tasso vigente; 9) Condannare la resistente al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di lite con attribuzione ai procuratori costituiti che se ne dichiarano antistatari. Si costituiva la convenuta, la quale contestava la propria carenza di titolarità, atteso che le somme richieste dal ricorrente, dovevano essere corrisposte dal Ministero del Lavoro non essendo stati trasferiti alla Provincia stessa, i fondi necessari e sulla scorta di ciò chiedeva il rigetto della domanda. Veniva ammessa prova testimoniale, fissando per l'espletamento della stessa, l'udienza del 21/3/2005, tuttavia in tale data, nonostante la presenza dei testi, il giudice rinviava al 10/10/2005 per la discussione, concedendo termine per il deposito di note. In data 6/3/2006 gli avvocati del ricorrente chiedevano che il sig. Giudice volesse ordinare a parte resistente la esibizione dei provvedimenti autorizzativi dello svolgimento del lavoro straordinario o che volesse disporre l'audizione dei testi già ammessi. Il giudice disattendeva tali richieste e decideva, rigettando il ricorso e compensando le spese.

Motivi

- 1) Assoluta infondatezza, arbitrarietà e nullità, in fatto ed in diritto, della sentenza 1405/06 per palese violazione della normativa vigente nella parte in cui ritiene che gli emolumenti richiesti dal ricorrente potessero essere riconosciuti solo a far data dal 18/9/2000 e non dal 26/11/99; invero dalla documentazione allegata al ricorso (si vedano le successive ipotesi di accordo prospettate dall'Ente ai lavoratori nell'anno 2002) risulta chiaramente che l'Amministrazione

STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino

Patrocinio Magistrature Superior

*Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762*

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

*Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626*

Provinciale di Benevento aveva riconosciuto il pagamento delle somme per buoni-pasto, lavoro straordinario etc. a far data dal 26/11/99, giorno a far data dal quale, l'ente aveva provveduto ad inquadrare il personale proveniente da altra Amministrazione.;

- 2) Mancata, erronea e carente valutazione della prova dei fatti dedotti in giudizio. Il giudicante asserisce, nella sentenza oggi impugnata, che il ricorrente non aveva dato prova di quanto dedotto in giudizio, ma tanto non corrisponde al vero. Infatti al fascicolo di primo grado era stato allegato il prospetto dei buoni pasto spettanti al ricorrente; tale prospetto era stato stilato dal Dirigente Responsabile dell'Ente Provinciale e non è mai stato disconosciuto od impugnato dalla resistente. Comunque, l'istante aveva provveduto ad articolare prova testi al fine di provare tutte la circostanza indicate nel ricorso, ivi compreso lo svolgimento del lavoro straordinario; eppure il giudicante ha ritenuto, senza alcuna motivazione apparente, di non ascoltare i 4 testi, signori Palladino Carmela, De Nigris Assunta, Matto Claudio, Mastronardi Antonio, tutti presenti il giorno 21/3/05. La presenza dei signori di cui sopra è testimoniata dal fatto che, i predetti, ricorrenti in altrettanti giudizi, provvidero a sottoscrivere ognuno il verbale di udienza di propria pertinenza (che si allegano agli atti). Il giudice di prime cure, fissando la discussione, senza ascoltare i testi ha negato all'odierno appellante la possibilità di dare la prova di quei fatti di cui non poteva fornire prova documentale;
- 3) Illogico mancato accoglimento della richiesta di esibizione di atti avanzata dal ricorrente sia con l'atto introduttivo del giudizio sia nei



Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

verbali di causa; infatti il primo giudicante ha sostenuto di non poter supplire con i propri poteri istruttori alle decadenze in cui è incorsa la parte, ma il ricorrente non era incorso in nessuna decadenza, avendo sin dall'atto introduttivo domandato al Giudice che volesse ordinare alla parte resistente il deposito di tutta la documentazione relativa alla domanda che non era in possesso di esso istante. Né, così come sostenuto da recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, si può onerare il lavoratore dell'individuazione ed acquisizione di tutta la documentazione di cui la P.A. dispone e la cui esibizione può essere agevolmente ordinata dal giudice e senza che ciò costituisca l'uso dei poteri istruttori del giudice ex art. 421 c.p.c.. Si evidenzia che non può ravvisarsi in capo al lavoratore un onere ex L. 241/90.

Tanto avendo premesso, De Nisi Mario, così come rappresentato e difeso

Ricorre

All'On.le Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, affinché, previa fissazione di udienza di discussione e comparizione delle parti, voglia far diritto alle seguenti

Conclusioni

- A) Riformare la impugnata sentenza n. 1405/06, emessa dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Benevento in data 6/3/2006, depositata il 28/03/2006;
- B) Accogliere l'atto di appello e la domanda proposta, accertando e dichiarando il diritto del ricorrente a: essere inquadrato con decorrenza giuridica ed economica dal 26/11/1999; ottenere l'assegno

Avv. Nicola Marino

Direzione Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626


ad personam nella stessa misura di quello precedentemente corrisposto dal Ministero del Lavoro; percepire l'Indennità di Amministrazione nella somma di cui alla legge; ottenere che la progressione economica decorra dal 26/11/1999 e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del l.r.p.t. al pagamento: 1) dell'assegno *ad personam* nella somma corrisposta dal Ministero ovvero in quella di € 147,19 (£285.000) lordi, corrisposto in misura inferiore dall'Aprile 2001 a tutt'oggi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione e fino all'effettivo soddisfo; 2) delle somme per lavoro straordinario prestato e non retribuito, quantificate in € 284,17; dell'indennità per il servizio mensa, come in narrativa specificato; delle somme dovute e non corrisposte per emolumenti accessori non pagati nel periodo dal 26/11/1999 al 31/3/2001;

C) Determinare il maggior danno subito dall'esponente per la continua svalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT e condannare la convenuta al pagamento delle somme con decorrenza dal di della maturazione del diritto oltre, naturalmente, agli interessi legali al tasso vigente;

D) Condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c..

Mezzi di prova

Ammettersi in caso di mancato accordo, interrogatorio formale del legale rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Benevento sulle



seguenti circostanze:

- A) "Vero che il ricorrente è stato alle dipendenze del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale -Direzione Provinciale del Lavoro- Settore Politiche del Lavoro di Benevento- e poi, per effetto della legge delega n° 59/1997, del D. L.vo n° 469/97 e delle conseguenti disposizioni legislative di cui ai DD.PP.CC.MM. 9/10/1998 e 5/8/1998, è transitato nei ruoli del personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, ove risultava inquadrato, agli effetti giuridici dal 26/11/1999 mentre agli effetti economici dal 1°/4/2001";
- B) "Vero che l' incongruenza relativa alla duplice data di inquadramento ai fini giuridici ed a quelli economici, sopra riportata, è stata già segnalata con specifica nota apposta in calce in occasione della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, stipulato tra il ricorrente e l'Amministrazione Provinciale di Benevento";
- C) "Vero che all'istante, nonostante fosse stato inserito nell'organico dell'Ente Provincia di Benevento, come da deliberazione della G.P. n°232 del 18/9/2000, col V Livello, presso il Servizio "Centro per l'Impiego", ferma restando l'applicazione delle dinamiche retributive del comparto in cui era collocato, avrebbe dovuto essere garantito il trattamento economico di godimento, da determinarsi con



riferimento alle singole voci retributive o ad altre similari-stipendio, indennità integrativa speciale, indennità di amministrazione ecc., ma che, lo stesso, ha continuato a percepire il solo stipendio già in godimento nell'amministrazione di provenienza, senza nulla ricevere a titolo di buoni pasto, differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento e dalla integrale applicazione del CCNL del personale Comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto l'1/4/1999";

D) "Vero che l'esponente è creditore dell'indennità per servizio mensa (numero 103 buoni-pasto per £ 9.000 ora € 4,64 ciascuno), non più corrisposta dal Ministero del Lavoro a partire dal 26/11/1999, per un ammontare di € 478,76 (£ 927.000)";

E) "Vero che il ricorrente continua a percepire il solo stipendio già in godimento nell'amministrazione di provenienza, senza nulla ricevere a titolo di buoni pasto, differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento e dalla integrale applicazione del CCNL del personale Comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto l'1/4/1999";

F) " Vero che l'esponente da aprile 2001 a tutt'oggi, ha percepito l'assegno ad personam di € 123,55 (£ 239.242), inferiore rispetto a quello corrisposto fino al mese di Marzo 2001 dal Ministero del Lavoro pari ad € 147,19 (£ 285.000),

STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino

Patrocinio Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

per cui al ricorrente spetta una differenza pari ad € 23,64 (€ 45.758) " per 27 mesi pari ad € 638,06, oltre tredicesime mensilità;

G) "Vero che il ricorrente è stato autorizzato allo svolgimento di lavoro straordinario, mai retribuito da parte dell'Amministrazione Provinciale".

In caso di risposta negativa, chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capi:

- 1) "Vero che il ricorrente è stato alle dipendenze del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale del Lavoro- Settore Politiche del Lavoro di Benevento- e poi, per effetto della legge delega n° 59/1997, del D. L.vo n° 469/97 e delle conseguenti disposizioni legislative di cui ai DD.PP.CC.MM. 9/10/1998 e 5/8/1998, è transitato nei ruoli del personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, ove risultava inquadrato, agli effetti giuridici dal 26/11/1999 mentre agli effetti economici dal 1°/4/2001";
- 2) "Vero che l' incongruenza relativa alla duplice data di inquadramento ai fini giuridici ed a quelli economici, sopra riportata, è stata già segnalata con specifica nota apposta in calce in occasione della sottoscrizione



STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, stipulato tra il ricorrente e l'Amministrazione Provinciale di Benevento";

- 3) "Vero che all'istante, nonostante fosse stato inserito nell'organico dell'Ente Provincia di Benevento, come da deliberazione della G.P. n°232 del 18/9/2000, col V Livello, presso il Servizio "Centro per l'Impiego", ferma restando l'applicazione delle dinamiche retributive del comparto in cui era collocato, avrebbe dovuto essere garantito il trattamento economico di godimento, da determinarsi con riferimento alle singole voci retributive o ad altre similari- stipendio, indennità integrativa speciale, indennità di amministrazione ecc., ma che, lo stesso, ha continuato a percepire il solo stipendio già in godimento nell'amministrazione di provenienza, senza nulla ricevere a titolo di buoni pasto, differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento e dalla integrale applicazione del CCNL del personale Comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto l'1/4/1999";
- 4) "Vero che l'esponente è creditore dell'indennità per servizio mensa (numero 103 buoni-pasto per £ 9.000



STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (BN)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

ora € 4,64 ciascuno), non più corrisposta dal Ministero del Lavoro a partire dal 26/11/1999, per un ammontare di € 478,76 (£ 927.000)";

- 5) "Vero che il ricorrente continua a percepire il solo stipendio già in godimento nell'amministrazione di provenienza, senza nulla ricevere a titolo di buoni pasto, differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento e dalla integrale applicazione del CCNL del personale Comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto l'1/4/1999";
- 6) " Vero che l'esponente da aprile 2001 a tutt'oggi, ha percepito l'assegno ad personam di € 123,55 (£ 239.242), inferiore rispetto a quello corrisposto fino al mese di Marzo 2001 dal Ministero del Lavoro pari ad € 147,19 (£ 285.000), per cui al ricorrente spetta una differenza pari ad € 23,64 (£ 45.758) " per 27 mesi pari ad € 638,06, oltre tredicesime mensilità;
- 7) "Vero che il ricorrente è stato autorizzato allo svolgimento di lavoro straordinario, mai retribuito da parte dell'Amministrazione Provinciale".

e prova contraria a quella che, eventualmente, sarà articolata dalla convenuta, con tutti gli altri dipendenti che hanno avuto la stessa sorte del ricorrente i cui nominativi risultano dall'organico dell'Ente di cui si chiede, formalmente, il deposito di copia e con i seguenti testi:

STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino

Patrocinio Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

- 1) Palladino Carmela, via Torre della Catena, 15- Benevento;
- 2) De Nigris Assunta, via Settembrini, 6, Benevento;
- 3) Dott. Velleca Luigi c/o Amministrazione Provinciale di Benevento;
- 4) Matto Claudio, 9/4/1956, Ariano Irpino;
- 5) Mastronardi Antonio, via Gioberti c/2, Benevento;

Con espressa riserva di integrare capitoli di prova e lista testimoni anche all'esito della comparizione personale delle parti e dell'interrogatorio formale deferito.

Si chiede che l'On.le Giudicante Voglia ordinare all'Amministrazione Provinciale di Benevento di produrre in giudizio tutta la documentazione richiamata che non è nella disponibilità del ricorrente, oltre ad ogni altro ulteriore documento ritenuto indispensabile ai fini della decisione.

Chiede, altresì, disporsi consulenza tecnico-contabile di ufficio.

Richieste preliminari

Ordinare alla convenuta l'immediato pagamento delle somme dovute e non controverse ex art. 423, 1° comma, c.p.c. ed, in ogni caso assegnare al ricorrente una provvisoria che comprenda quanto al Giudice piaccia determinare sulla base delle somme indicate o, in subordine, almeno il 50% delle somme richieste ex art. 423, 2° comma, c.p.c..

Con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione in generale e con impugnativa di qualsiasi atto in contrasto con quanto dedotto.

SALVEZZE ILLIMITATE DI DIRITTI, RAGIONI ED AZIONI.

Produce:

- 1) Copia conforme sentenza n. 1405/06, non notificata Fascicolo di I

STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino
Patrocino Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47538
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. *Avv. Filomena Marino*
p. *Avv. Luigi Marino*

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

grado.

Benevento-Napoli, 28/3/2007

p. *Avv. Filomena Marino*

p. *Avv. Luigi Marino*

Avv. Nicola Marino



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA

N. 2583 07 Reg. Lavoro

Il Presidente

Letto il ricorso che precede;

Premesso che, a fronte dell'elevato e crescente numero di procedimenti di lavoro, previdenza e assistenza sopravvenuti, non è possibile, pur con il massimo impiego delle risorse disponibili, fissare le udienze di discussione nei termini (ordinatori) previsti dall'art.435 c.p.c.;

Che, pertanto, al fine di evitare ulteriori differimenti del processo, è opportuno che, nelle more dell'udienza di discussione, i difensori delle parti appellanti abbiano cura di:

- notificare i ricorsi d'appello con un anticipo tale che consenta loro di procedere nei termini anche alla rinnovazione della notifica eventualmente viziata;
- depositare in Cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione l'appello notificato;
- produrre copia degli atti introduttivi del giudizio e della eventuale CTU disposta in prime cure;

Visto l'art.435 c.p.c.,

Visto l'art.151 disp.att.c.p.c.

fissa

l'udienza del **21/10/2010** ore 9,30 per la discussione dinanzi al Collegio.

Nomina relatore il dr. **Giovanna Maria Rossi (II Unità)**

Napoli, 28/05/07

IL PRESIDENTE
(dr. Alessandro Bavoso)

Depositato in Cancelleria il 28/05/07

Il cancelliere

STUDIO LEGALE MARINO

Fondato dall'Avv. Luigi MARINO nel 1952

Avv. Nicola Marino

Cassazionista

Avv. Filomena Marino
Matrimonialista - Lavorista
Cellulare 349.6693737

Avv. Luigi Marino
Specializzato S.S.P.L.
Diplomato Master II Livello
Diritto Penale d'Impresa
presso la L.U.I.S.S. -
Penalista
Cellulare 345.2915952

RELATA DI NOTIFICA

Addì

sulla istanza di De Nisi Mario e dell'Avv. Nicola Marino, nella qualità, io sottoscritto A. Uff. Giud. addetto all'U.U.N.E. c/o il Tribunale di Benevento ho notificato l'antescritto atto di appello N° 2583/07 ed il pedissequo decreto di fissazione udienza a:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Catalano e con questi elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Amministrazione Provinciale di Benevento c/o Rocca dei Rettori, Piazza Castello n° 1, Benevento, al detto indirizzo consegnandone copia a mani di

del Cav. Catalano

Bv 4/6/2020

A MANI DI

Dipendente incaricato Ricezione Atti
Luigi Gioziano
Ricezione

Avv. Nicola Marino

Patrocinio Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (BN)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

Corte di Appello di Napoli

Sezione Lavoro

Atto di Appello

MITTITORE AVVOCATURA
PROT. N. 5344
DEL 4.5.07

avverso la sentenza n. 1408/06 pronunciata dal Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Benevento, dott.ssa Claudia Chiariotti, in data 06/03/2006, depositata il 28/03/06, non notificata, resa nell'ambito del giudizio recante il n. 3122/03 R.G., promosso da Palladino Carmela c/ Amministrazione Provinciale di Benevento.

Per

Palladino Carmela, nata a Ponte il 16/10/1949, e residente in Benevento alla via Torre della Catena, C.F.: PLL CML 49R56 G827J, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Marino, nonché dai pp. Avv.ti Filomena e Luigi Marino e con questi ultimi elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Carlo Poerio, 53, presso l'avv. Coduti dello Studio Legale dell'avv. Maurizio De Tilla, in virtù di mandato a margine del presente atto.

-Appellante-

Contro

Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti V. Catalano e C. Volpe e con gli stessi elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale dell'amministrazione provinciale di Benevento.

Palladino Carmela, con il presente atto, ad ogni effetto e

Procura

Avv. Nicola Marino
Dr.ssa Filomena Marino
Dott. Luigi Marino

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e negli eventuali seguenti gradi compreso il processo esecutivo. Vi conferisco ogni facoltà di legge, comprese quelle di transigere, quietanzare, conciliare, riscuotere e nominare sostituti Avv.ti in mio nome e conto. Ritengo fin d'ora per rato e fermo il Vostro operato. Eleggo con Voi domicilio in Napoli alla via Carlo Poerio, 53 presso l'avv. Gaetano Coduti dello Studio Legale De Tilla. Vi autorizzo espressamente al trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLGS 196/2003 Benevento-Napoli, li...28/03/2007

Carlo Poerio

Per autentica

Avv. Nicola Marino
Nicola Marino
Dr.ssa Filomena Marino
Filomena Marino
Dott. Luigi Marino
Luigi Marino

6293 1

Avv. Nicola Marino
Patronato Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

conseguenza di legge, propone formale appello avverso la sentenza n. 1408/06, relativa al giudizio n. 3122/03, emessa in data 6/3/2006 e depositata in data 28/3/2006, non notificata, impugnandola in toto, con la quale, il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice Unico del Lavoro, dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Palladino Carmela con ricorso depositato il 27/6/2003, ha rigettato il ricorso stesso, compensando tra le parti le spese di giudizio.

Fatto

Con l'atto introduttivo del giudizio la Palladino affermava di essere stata alle dipendenze del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale -Direzione Provinciale del Lavoro- Settore Politiche del Lavoro di Benevento- e poi, per effetto della legge delega n° 59/1997, del D. L.vo n° 469/97 e delle conseguenti disposizioni legislative di cui ai DD.PP.CC.MM. 9/10/1998 e 5/8/1998, era transitata nei ruoli del personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, ove risultava inquadrata, agli effetti giuridici dal 26/11/1999 mentre agli effetti economici dal 1°/4/2001. Tale incongruenza relativa alla duplice data di inquadramento ai fini giuridici ed a quelli economici, era stata previamente segnalata all'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, stipulato tra la ricorrente e



Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (BN)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

L'Amministrazione Provinciale di Benevento, con l'apposizione di una nota in calce allo stesso. L'istante evidenziava, altresì, che, in attuazione delle disposizioni normative di cui all'art.2, comma 3, L.R. n°14 del 13/8/1998, era stato inserito nell'organico dell'Ente Provincia di Benevento, come da deliberazione della G.P. n°232 del 18/9/2000, col V Livello, presso il Servizio "Centro per l'Impiego". Pertanto, sulla scorta del disposto dell'art. 7- 1° e 2° comma del DPCM del 9/10/1998, ferma restando l'applicazione delle dinamiche retributive del comparto in cui era collocato, ad essa Palladino avrebbe dovuto essere garantito il trattamento economico di godimento, da determinarsi con riferimento alle singole voci retributive o ad altre similari- stipendio, indennità integrativa speciale, indennità di amministrazione ecc.- secondo l'inquadramento spettante in base alla tabella di equiparazione prevista dall'art.6 stesso DPCM ed in conformità delle altre statuizioni contenute nell'art. 7 comma 2; tuttavia, nonostante il lungo lasso di tempo decorso dal suo transito nei ruoli regionali e, quindi, Enti Locali (26/11/1999) e dal suo inserimento nell'organico dell'Ente Provincia di Benevento, l'esponente continuava a percepire il solo stipendio già in godimento nell'amministrazione di provenienza, senza nulla ricevere a titolo di buoni pasto, differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento e dalla integrale applicazione del CCNL



Avv. Nicola Marino

Patrocinio Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (BN)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

del personale Comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto l'1/4/1999. Ella, inoltre, era creditore dell'indennità per servizio mensa (numero 120 buoni-pasto per € 9.000 ora € 4,64 ciascuno), non più corrisposta dal Ministero del Lavoro a partire dal 26/11/1999, per un ammontare di € 557,77 nonché delle differenze relative all'assegno ad personam; invero il ricorrente aveva percepito detto emolumento dall'aprile del 2001 nella somma di € 123,55 (€ 239.242), inferiore rispetto a quella corrisposta fino al mese di Marzo 2001 dal Ministero del Lavoro pari ad € 147,19 (€ 285.000), per cui ad esso esponente spettava una differenza di € 23,64 (€ 45.758) per 27 mesi pari ad € 638,06, oltre tredicesime mensilità. Tale ultima richiesta risultava fondata anche sulla nota prot. n° 2331/11 del 15/5/2000, con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva chiarito che, nel caso di trasferimento di autorità, il personale conserva l'anzianità giuridica ed economica maturata, con riconoscimento del trattamento economico in godimento, con effetto dalla data di trasferimento. Inoltre la ricorrente era creditrice della somma di € 378,89 per lavoro straordinario prestato. Alla luce dei fatti menzionati, la ricorrente chiedeva che il Tribunale adito volesse: 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato con decorrenza giuridica ed economica dal 26/11/1999 ovvero, come da sentenza n° 328/03 del G.U.L. del Tribunale di Benevento, dal 6/11/2000. La sentenza richiamata era da ritenersi parte



Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588

82100 Benevento

Via Porres, 66 Tel. 0824/956086

82026 Morcone (BN)

cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino


p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345

82100 Benevento

Cell. 349/6693737 e 338/9824626

integrante e costitutiva del ricorso e veniva allegata agli atti; 2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere l'assegno ad personam nella stessa misura di quello precedentemente corrisposto dal Ministero del Lavoro ovvero di € 147,19 (£285.000) lordi, versato in misura inferiore dall'Aprile 2001 e fino alla data di presentazione del ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione e fino all'effettivo soddisfo; 3) Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento del lavoro straordinario prestato e non corrisposto, quanto meno, ex sent. 328/03, dal 6/11/2000; 4) Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento dell'indennità per il servizio mensa, come specificato nella narrativa del ricorso, quanto meno dal 19/9/2000 (sent.328/03); 5) Accertare e dichiarare che l'Indennità di Amministrazione non poteva e non doveva essere decurtata; 6) Accertare e dichiarare che la progressione economica sarebbe dovuta decorrere dal 26/11/1999 od, in subordine, dal 6/11/2000, in virtù della richiamata ed allegata sentenza n° 328/03; 7) Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo legale rappresentante p.t., a pagare al ricorrente le somme dovute e non corrisposte per emolumenti accessori non pagati nel periodo dal 26/11/1999 ovvero dal 6/11/2000 (sent.328/03) al 31/3/2001; 8) Determinare il maggior danno subito dall'esponente per la continua svalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT e condannare la convenuta al pagamento delle somme con decorrenza dal di della maturazione del diritto oltre, naturalmente, agli interessi legali al tasso



Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superon

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Call. 349/6693737 e 338/9824626

vigente; 9) Condannare la resistente al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di lite con attribuzione ai procuratori costituiti che se ne dichiarano antistatari. Si costituiva la convenuta, la quale contestava la propria carenza di titolarità, atteso che le somme richieste dal ricorrente, dovevano essere corrisposte dal Ministero del Lavoro non essendo stati trasferiti alla Provincia stessa, i fondi necessari e sulla scorta di ciò chiedeva il rigetto della domanda. Veniva ammessa prova testimoniale, fissando per l'espletamento della stessa, l'udienza del 21/3/2005, tuttavia in tale data, nonostante la presenza dei testi, il giudice rinviava al 10/10/2005 per la discussione, concedendo termine per il deposito di note. In data 6/3/2006 gli avvocati del ricorrente chiedevano che il sig. Giudice volesse ordinare a parte resistente la esibizione dei provvedimenti autorizzativi dello svolgimento del lavoro straordinario o che volesse disporre l'audizione dei testi già ammessi. Il giudice disattendeva tali richieste e decideva, rigettando il ricorso e compensando le spese.

Motivi

1) Assoluta infondatezza, arbitrarietà e nullità, in fatto ed in diritto, della sentenza 1405/06 per palese violazione della normativa vigente nella parte in cui ritiene che gli emolumenti richiesti dal ricorrente potessero essere riconosciuti solo a far data dal 18/9/2000 e non dal 26/11/99; invero dalla documentazione allegata al ricorso (si vedano le successive ipotesi di accordo prospettate dall'Ente ai lavoratori nell'anno 2002) risulta chiaramente che l'Amministrazione Provinciale di Benevento aveva riconosciuto il pagamento delle



Avv. Nicola Marino

Patrocinio Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

somme per buoni-pasto, lavoro straordinario etc. a far data dal 26/11/99, giorno a far data dal quale, l'ente aveva provveduto ad inquadrare il personale proveniente da altra Amministrazione.;

- 2) Mancata, erronea e carente valutazione della prova dei fatti dedotti in giudizio. Il giudicante asserisce, nella sentenza oggi impugnata, che il ricorrente non aveva dato prova di quanto dedotto in giudizio, ma tanto non corrisponde al vero. Infatti al fascicolo di primo grado era stato allegato il prospetto dei buoni pasto spettanti al ricorrente; tale prospetto era stato stilato dal Dirigente Responsabile dell'Ente Provinciale e non è mai stato disconosciuto od impugnato dalla resistente. Comunque, l'istante aveva provveduto ad articolare prova testi al fine di provare tutte la circostanza indicate nel ricorso, ivi compreso lo svolgimento del lavoro straordinario; eppure il giudicante ha ritenuto, senza alcuna motivazione apparente, di non ascoltare i 4 testi, signori De Nigris Assunta, De Nisi Mario, Matto Claudio, Mastronardi Antonio, tutti presenti il giorno 21/3/05. La presenza dei signori di cui sopra è testimoniata dal fatto che, i predetti, ricorrenti in altrettanti giudizi, provvidero a sottoscrivere ognuno il verbale di udienza di propria pertinenza (che si allegano agli atti). Il giudice di prime cure, fissando la discussione, senza ascoltare i testi ha negato all'odierna appellante la possibilità di dare la prova di quei fatti di cui non poteva fornire prova documentale;
- 3) Illogico mancato accoglimento della richiesta di esibizione di atti avanzata dalla ricorrente sia con l'atto introduttivo del giudizio sia nei verbali di causa; infatti il primo giudicante ha sostenuto di non poter



Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

supplire con i propri poteri istruttori alle decadenze in cui è incorsa la parte, ma il ricorrente non era incorso in nessuna decadenza, avendo sin dall'atto introduttivo domandato al Giudice che volesse ordinare alla parte resistente il deposito di tutta la documentazione relativa alla domanda che non era in possesso di esso istante. Né, così come sostenuto da recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, si può onerare il lavoratore dell'individuazione ed acquisizione di tutta la documentazione di cui la P.A. dispone e la cui esibizione può essere agevolmente ordinata dal giudice e senza che ciò costituisca l'uso dei poteri istruttori del giudice ex art. 421 c.p.c.. Si evidenzia che non può ravvisarsi in capo al lavoratore un onere ex L. 241/90.

Tanto avendo premesso, De Nigris Assunta, così come rappresentata e difesa

Ricorre

All'On.le Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, affinché, previa assunzione di udienza di discussione e comparizione delle parti, voglia far diritto alle seguenti

Conclusioni

- A) Riformare la impugnata sentenza n. 1408/06, emessa dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Benevento in data 6/3/2006, depositata il 28/03/2006;
- B) Accogliere l'atto di appello e la domanda proposta, accertando e dichiarando il diritto del ricorrente a: essere inquadrato con decorrenza giuridica ed economica dal 26/11/1999; ottenere l'assegno *ad personam* nella stessa misura di quello precedentemente



STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino
Studio Magistrate Superior

Via Manciotto, 30 Tel. 0824/47588
Benevento
Via Torres, 66 Tel. 0824/956086
Morcone (BN)
Tel. 0824/474064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

corrisposto dal Ministero del Lavoro; percepire l'Indennità di Amministrazione nella somma di cui alla legge; ottenere che la progressione economica decorra dal 26/11/1999 e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del l.r.p.t. al pagamento: 1) dell'assegno ad personam nella somma corrisposta dal Ministero ovvero in quella di € 147,19 (€285.000) lordi, corrisposto in misura inferiore dall'Aprile 2001 a tutt'oggi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione e fino all'effettivo soddisfo; 2) delle somme per lavoro straordinario prestato e non retribuito, quantificate in € 378,89; dell'indennità per il servizio mensa, come in narrativa specificato; delle somme dovute e non corrisposte per emolumenti accessori non pagati nel periodo dal 26/11/1999 al 31/3/2001;

) Determinare il maggior danno subito dall'esponente per la continua svalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT e condannare la convenuta al pagamento delle somme con decorrenza dal di della maturazione del diritto oltre, naturalmente, agli interessi legali al tasso vigente;

Condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c..

Mezzi di prova

presentarsi in caso di mancato accordo, interrogatorio formale del legale rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Benevento sulle seguenti circostanze:



Avv. Nicola Marino
Ufficio Magistratura Superiore

G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
00 Benevento
Porres, 66 Tel. 0824/956086
26 Morcone (Bn)
347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

- A) "Vero che il ricorrente è stato alle dipendenze del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale -Direzione Provinciale del Lavoro- Settore Politiche del Lavoro di Benevento- e poi, per effetto della legge delega n° 59/1997, del D. L.vo n° 469/97 e delle conseguenti disposizioni legislative di cui ai DD.PP.CC.MM. 9/10/1998 e 5/8/1998, è transitato nei ruoli del personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, ove risultava inquadrato, agli effetti giuridici dal 26/11/1999 mentre agli effetti economici dal 1°/4/2001";
- B) "Vero che l' incongruenza relativa alla duplice data di inquadramento ai fini giuridici ed a quelli economici, sopra riportata, è stata già segnalata con specifica nota apposta in calce in occasione della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, stipulato tra il ricorrente e l'Amministrazione Provinciale di Benevento";
- C) "Vero che all'istante, nonostante fosse stato inserito nell'organico dell'Ente Provincia di Benevento, come da deliberazione della G.P. n°232 del 18/9/2000, col V Livello, presso il Servizio "Centro per l'Impiego", ferma restando l'applicazione delle dinamiche retributive del comparto in cui era collocato, avrebbe dovuto essere garantito il trattamento economico di godimento, da determinarsi con riferimento alle singole voci retributive o ad altre similari-



STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino

Uffici: *Ufficio Magistrate Superiori*

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (BN)
Tel. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

stipendio, indennità integrativa speciale, indennità di amministrazione ecc., ma che, lo stesso, ha continuato a percepire il solo stipendio già in godimento nell'amministrazione di provenienza, senza nulla ricevere a titolo di buoni pasto, differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento e dalla integrale applicazione del CCNL del personale Comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto l'1/4/1999";

- D) "Vero che l'esponente è creditrice dell'indennità per servizio mensa (numero 120 buoni-pasto per € 9.000 ora € 4,64 ciascuno), non più corrisposta dal Ministero del Lavoro a partire dal 26/11/1999, per un ammontare di € 557,77 ";
- E) "Vero che il ricorrente continua a percepire il solo stipendio già in godimento nell'amministrazione di provenienza, senza nulla ricevere a titolo di buoni pasto, differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento e dalla integrale applicazione del CCNL del personale Comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto l'1/4/1999";
- F) " Vero che l'esponente da aprile 2001 a tutt'oggi, ha percepito l'assegno ad personam di € 123,55 (€ 239.242), inferiore rispetto a quello corrisposto fino al mese di Marzo 2001 dal Ministero del Lavoro pari ad € 147,19 (€ 285.000), per cui al ricorrente spetta una differenza pari ad € 23,64 (€ 45.758) " per 27 mesi pari ad € 638,06, oltre



Avv. Nicola Marino
Ufficiale Magistratura Superiore

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82066 Morcone (BN)
Tel. 0824/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

tricesime mensilità;

G) "Vero che il ricorrente è stato autorizzato allo svolgimento di lavoro straordinario, mai retribuito da parte dell'Amministrazione Provinciale".

In caso di risposta negativa, chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capi:

- 1) "Vero che il ricorrente è stato alle dipendenze del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale del Lavoro- Settore Politiche del Lavoro di Benevento- e poi, per effetto della legge delega n° 59/1997, del D. L.vo n° 469/97 e delle conseguenti disposizioni legislative di cui ai DD.PP.CC.MM. 9/10/1998 e 5/8/1998, è transitato nei ruoli del personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, ove risultava inquadrato, agli effetti giuridici dal 26/11/1999 mentre agli effetti economici dal 1°/4/2001";
- 2) "Vero che l' incongruenza relativa alla duplice data di inquadramento ai fini giuridici ed a quelli economici, sopra riportata, è stata già segnalata con specifica nota apposta in calce in occasione della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, stipulato tra il



STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino
Avvocato Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
06 Morcone (BN)
Tel. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

ricorrente e l'Amministrazione Provinciale di Benevento";

- 3) "Vero che all'istante, nonostante fosse stato inserito nell'organico dell'Ente Provincia di Benevento, come da deliberazione della G.P. n°232 del 18/9/2000, col V Livello, presso il Servizio "Centro per l'Impiego", ferma restando l'applicazione delle dinamiche retributive del comparto in cui era collocato, avrebbe dovuto essere garantito il trattamento economico di godimento, da determinarsi con riferimento alle singole voci retributive o ad altre similari- stipendio, indennità integrativa speciale, indennità di amministrazione ecc., ma che, lo stesso, ha continuato a percepire il solo stipendio già in godimento nell'amministrazione di provenienza, senza nulla ricevere a titolo di buoni pasto, differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento e dalla integrale applicazione del CCNL del personale Comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto l'1/4/1999";
- 4) "Vero che l'esponente è creditore dell'indennità per servizio mensa (numero 120 buoni-pasto per € 9.000 ora € 4,64 ciascuno), non più corrisposta dal Ministero del Lavoro a partire dal 26/11/1999, per un



Avv. Nicola Marino

Magistrature Superiori

Via Mancioti, 30 Tel. 0824/47588

Benevento

Via S. Maria, 66 Tel. 0824/956086

Via Morcone (S. An) 11

Tel. 0824/4762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345

82100 Benevento

Cell. 349/6693737 e 338/9824626

ammontare di € 557,77";

5) "Vero che il ricorrente continua a percepire il solo stipendio già in godimento nell'amministrazione di provenienza, senza nulla ricevere a titolo di buoni pasto, differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento e dalla integrale applicazione del CCNL del personale Comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto l'1/4/1999";

6) " Vero che l'esponente da aprile 2001 a tutt'oggi, ha percepito l'assegno ad personam di € 123,55 (€ 239.242), inferiore rispetto a quello corrisposto fino al mese di Marzo 2001 dal Ministero del Lavoro pari ad € 147,19 (€ 285.000), per cui al ricorrente spetta una differenza pari ad € 23,64 (€ 45.758) " per 27 mesi pari ad € 638,06, oltre tredicesime mensilità;

7) "Vero che il ricorrente è stato autorizzato allo svolgimento di lavoro straordinario, mai retribuito da parte dell'Amministrazione Provinciale".

va contraria a quella che, eventualmente, sarà articolata dalla convenuta,

tutti gli altri dipendenti che hanno avuto la stessa sorte del ricorrente i cui

dati risultano dall'organico dell'Ente di cui si chiede, formalmente, il

allegato di copia e con i seguenti testi:

1) De Nigris Assunta, via L. Settembrini, Benevento;

2) De Nisi Mario, via Torre della Catena, Benevento;



STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

- 1) Palladino Carmela, via Torre della Catena, 15- Benevento;
- 2) De Nigris Assunta, via Settembrini, 6, Benevento;
- 3) Dott. Velleca Luigi c/o Amministrazione Provinciale di Benevento;
- 4) Matto Claudio, 9/4/1956, Ariano Irpino;
- 5) Mastronardi Antonio, via Gioberti c/2, Benevento;

Con espressa riserva di integrare capitoli di prova e lista testimoni anche all'esito della comparizione personale delle parti e dell'interrogatorio formale deferito.

Si chiede che l'On.le Giudicante Voglia ordinare all'Amministrazione Provinciale di Benevento di produrre in giudizio tutta la documentazione richiamata che non è nella disponibilità del ricorrente, oltre ad ogni altro ulteriore documento ritenuto indispensabile ai fini della decisione.

Chiede, altresì, disporsi consulenza tecnico-contabile di ufficio.

Richieste preliminari

Ordinare alla convenuta l'immediato pagamento delle somme dovute e non controverse ex art. 423, 1° comma, c.p.c. ed, in ogni caso assegnare al ricorrente una provvisionale che comprenda quanto al Giudice piaccia determinare sulla base delle somme indicate o, in subordine, almeno il 50% delle somme richieste ex art. 423, 2° comma, c.p.c..

Con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione in generale e con impugnativa di qualsiasi atto in contrasto con quanto dedotto.

SALVEZZE ILLIMITATE DI DIRITTI, RAGIONI ED AZIONI.

Produce:

- 1) Copia conforme sentenza n. 1405/06, non notificata Fascicolo di I

STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superiori

*Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Torres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762*

*p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino*

*Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626*

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Avv. Nicola Marino



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA

N. 2588 07 Reg. Lavoro

Il Presidente

Letto il ricorso che precede;

Premesso che, a fronte dell'elevato e crescente numero di procedimenti di lavoro, previdenza e assistenza sopravvenienti, non è possibile, pur con il massimo impiego delle risorse disponibili, fissare le udienze di discussione nei termini (ordinatori) previsti dall'art.435 c.p.c.;

Che, pertanto, al fine di evitare ulteriori differimenti del processo, è opportuno che, nelle more dell'udienza di discussione, i difensori delle parti appellanti abbiano cura di:

- notificare i ricorsi d'appello con un anticipo tale che consenta loro di procedere nei termini anche alla rinnovazione della notifica eventualmente viziata;
- depositare in Cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione l'appello notificato;
- produrre copia degli atti introduttivi del giudizio e della eventuale CTU disposta in prime cure;

Visto l'art.435 c.p.c.,

Visto l'art.151 disp.att.c.p.c.

fissa

l'udienza del **04/11/2010** ore 9,30 per la discussione dinanzi al Collegio.

Nomina relatore il dr. **Filippo de Caprariis (II Unità)**

Napoli, 28/05/07

IL PRESIDENTE
(dr. Alessandro Bavoso)

Depositato in Cancelleria il 28/05/07

Il cancelliere

STUDIO LEGALE MARINO

fondato dall'Avv. Luigi MARINO nel 1952

Avv. Nicola Marino

Cassazionista

Avv. Filomena Marino
Matrimonialista - Lavorista
Cellulare 349.6693737

Avv. Luigi Marino
Specializzato S.S.P.L.
Diplomato Master II Livello
"Diritto Penale d'Impresa"
presso la I.C.S.S. -
Penalista
Cellulare 345.2915952

RELATA DI NOTIFICA

Adi

sulla istanza di Palladino Carmela e dell'Avv. Nicola Marino,
nella qualità, io sottoscritto A. Uff. Giud. addetto all'U.U.N.E.
c/o il Tribunale di Benevento ho notificato l'antescritto atto di
appello N° 2588/07 ed il pedissequo decreto di fissazione
udienza a:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in perso-
na del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal-
l'Avv. Vincenzo Catalano e con questi elettivamente domici-
liato presso l'Ufficio Legale dell'Amministrazione Provinciale di
Benevento c/o Rocca dei Rettori, Piazza Castello n° 1, Bene-
vento, al detto indirizzo consegnandone copia a mani di

del Dr. Colobian

A MANI DI

Dipendente Incaricato Produzione Atti

Ufficio Giud. II

10/16/2007

STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino
Patrocinio Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

Corte di Appello di Napoli

Sezione Lavoro

Atto di Appello

28 MAR 2007
P. CANILIPPE

Procura

SETTORE AVVOCATURA
PROT. N. 5345
DEL 4.5.07

Avv. Nicola Marino
Dr.ssa Filomena Marino
Dott. Luigi Marino

avverso la sentenza n. 1406/06 pronunciata dal Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Benevento, dott.ssa Claudia Chiariotti, in data 06/03/2006, depositata il 28/03/06, non notificata, resa nell'ambito del giudizio recante il n. 3120/03 R.G., promosso da Mastronardi Antonio c/ Amministrazione Provinciale di Benevento.

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e negli eventuali seguenti gradi compreso il processo esecutivo. Vi conferisco ogni facoltà di legge, comprese quelle di transigere, quietanzare, conciliare, riscuotere e nominare sostituti Avv. ti in mio nome e conto. Ritengo fin d'ora per rato e fermo il Vostro operato. Eleggo con Voi domicilio in Napoli alla via Carlo Poerio, 53 presso l'avv. Gaetano Coduti dello Studio Legale De Tilla. Vi autorizzo espressamente al trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLGS 196/2003 Benevento- Napoli, li... 28/03/2007

Per

Mastronardi Antonio, nato a Benevento il 18/10/1948, ed ivi residente alla via Gioberti c/2, C.F.: MST NTN 48R18 A783L, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Marino, nonché dai pp. Avv. ti Filomena e Luigi Marino e con questi ultimi elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Carlo Poerio, 53, presso l'avv. Coduti dello Studio Legale dell'avv. Maurizio De Tilla, in virtù di mandato a margine del presente atto.

Antonio Mastronardi

Per autentica

-Appellante-

Contro

Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti V. Catalano e C. Volpe e con gli stessi elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale dell'amministrazione provinciale di Benevento.

Avv. Nicola Marino
Dr.ssa Filomena Marino
Dott. Luigi Marino

Mastronardi Antonio, con il presente atto, ad ogni effetto e

6202

Avv. Nicola Marino

Patrocínio Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

conseguenza di legge, propone formale appello avverso la sentenza n. 1406/06, relativa al giudizio n. 3119/03, emessa in data 6/3/2006 e depositata in data 28/3/2006, non notificata, impugnandola in toto, con la quale, il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice Unico del Lavoro, dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Mastronardi Antonio con ricorso depositato il 27/6/2003, ha rigettato il ricorso stesso, compensando tra le parti le spese di giudizio.

Fatto

Con l'atto introduttivo del giudizio il Mastronardi affermava di essere stato alle dipendenze del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale -Direzione Provinciale del Lavoro- Settore Politiche del Lavoro di Benevento- e poi, per effetto della legge delega n° 59/1997, del D. L.vo n° 469/97 e delle conseguenti disposizioni legislative di cui ai DD.PP.CC.MM. 9/10/1998 e 5/8/1998, era transitato nei ruoli del personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, ove risultava inquadrato, agli effetti giuridici dal 26/11/1999 mentre agli effetti economici dal 1°/4/2001. Tale incongruenza relativa alla duplice data di inquadramento ai fini giuridici ed a quelli economici, era stata previamente segnalata all'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, stipulato tra il ricorrente e



Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

L'Amministrazione Provinciale di Benevento, con l'apposizione di una nota in calce allo stesso. L'istante evidenziava, altresì, che, in attuazione delle disposizioni normative di cui all'art.2, comma 3, L.R. n°14 del 13/8/1998, era stato inserito nell'organico dell'Ente Provincia di Benevento, come da deliberazione della G.P. n°232 del 18/9/2000, col VI Livello, presso il Servizio "Centro per l'Impiego". Pertanto, sulla scorta del disposto dell'art. 7- 1° e 2° comma del DPCM del 9/10/1998, ferma restando l'applicazione delle dinamiche retributive del comparto in cui era collocato, ad esso Mastronardi avrebbe dovuto essere garantito il trattamento economico di godimento, da determinarsi con riferimento alle singole voci retributive o ad altre similari- stipendio, indennità integrativa speciale, indennità di amministrazione ecc.- secondo l'inquadramento spettante in base alla tabella di equiparazione prevista dall'art.6 stesso DPCM ed in conformità delle altre statuizioni contenute nell'art. 7 comma 2; tuttavia, nonostante il lungo lasso di tempo decorso dal suo transito nei ruoli regionali e, quindi, Enti Locali (26/11/1999) e dal suo inserimento nell'organico dell'Ente Provincia di Benevento, l'esponente continuava a percepire il solo stipendio già in godimento nell'amministrazione di provenienza, senza nulla ricevere a titolo di buoni pasto, differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento e dalla integrale applicazione del CCNL



STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

del personale Comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto l'1/4/1999. Egli, inoltre, era creditore dell'indennità per servizio mensa (numero 127 buoni-pasto per £ 9.000 ora € 4,64 ciascuno), non più corrisposta dal Ministero del Lavoro a partire dal 26/11/1999, per un ammontare di €590,31 (£ 1.143.000) nonché delle differenze relative all'assegno ad personam; invero il ricorrente aveva percepito detto emolumento dall'aprile del 2001 nella somma di € 123,55 (£ 239.242), inferiore rispetto a quella corrisposta fino al mese di Marzo 2001 dal Ministero del Lavoro pari ad € 147,19 (£ 285.000), per cui ad esso esponente spettava una differenza di € 23,64 (£ 45.758) per 27 mesi pari ad € 638,06, oltre tredicesime mensilità. Tale ultima richiesta risultava fondata anche sulla nota prot. n° 2331/11 del 15/5/2000, con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva chiarito che, nel caso di trasferimento di autorità, il personale conserva l'anzianità giuridica ed economica maturata, con riconoscimento del trattamento economico in godimento, con effetto dalla data di trasferimento. Inoltre il ricorrente era creditore della somma di € 284,17 per lavoro straordinario prestato. Alla luce dei fatti menzionati, il ricorrente chiedeva che il Tribunale adito volesse: 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato con decorrenza giuridica ed economica dal 26/11/1999 ovvero, come da sentenza n° 328/03 del G.U.L. del Tribunale di



STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino

Patrocínio Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porras, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

Benevento, dal 6/11/2000. La sentenza richiamata era da ritenersi parte integrante e costitutiva del ricorso e veniva allegata agli atti; 2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere l'assegno ad personam nella stessa misura di quello precedentemente corrisposto dal Ministero del Lavoro ovvero di € 147,19 (£285.000) lordi, versato in misura inferiore dall'Aprile 2001 e fino alla data di presentazione del ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione e fino all'effettivo soddisfo; 3) Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento del lavoro straordinario prestato e non corrisposto, quanto meno, ex sent. 328/03, dal 6/11/2000; 4) Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento dell'indennità per il servizio mensa, come specificato nella narrativa del ricorso, quanto meno dal 19/9/2000 (sent.328/03); 5) Accertare e dichiarare che l'Indennità di Amministrazione non poteva e non doveva essere decurtata; 6) Accertare e dichiarare che la progressione economica sarebbe dovuta decorrere dal 26/11/1999 od, in subordine, dal 6/11/2000, in virtù della richiamata ed allegata sentenza n° 328/03; 7) Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo legale rappresentante p.t., a pagare al ricorrente le somme dovute e non corrisposte per emolumenti accessori non pagati nel periodo dal 26/11/1999 ovvero dal 6/11/2000 (sent.328/03) al 31/3/2001; 8) Determinare il maggior danno subito dall'esponente per la continua svalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT e condannare la convenuta al pagamento delle somme con decorrenza dal di della



STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino

Patrocinio Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porras, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

maturazione del diritto oltre, naturalmente, agli interessi legali al tasso vigente; 9) Condannare la resistente al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di lite con attribuzione ai procuratori costituiti che se ne dichiarano antistatari. Si costituiva la convenuta, la quale contestava la propria carenza di titolarità, atteso che le somme richieste dal ricorrente, dovevano essere corrisposte dal Ministero del Lavoro non essendo stati trasferiti alla Provincia stessa, i fondi necessari e sulla scorta di ciò chiedeva il rigetto della domanda. Veniva ammessa prova testimoniale, fissando per l'espletamento della stessa, l'udienza del 21/3/2005, tuttavia in tale data, nonostante la presenza dei testi, il giudice rinviava al 10/10/2005 per la discussione, concedendo termine per il deposito di note. In data 6/3/2006 gli avvocati del ricorrente chiedevano che il sig. Giudice volesse ordinare a parte resistente la esibizione dei provvedimenti autorizzativi dello svolgimento del lavoro straordinario o che volesse disporre l'audizione dei testi già ammessi. Il giudice disattendeva tali richieste e decideva, rigettando il ricorso e compensando le spese.

Motivi

- 1) Assoluta infondatezza, arbitrarietà e nullità, in fatto ed in diritto, della sentenza 1405/06 per palese violazione della normativa vigente nella parte in cui ritiene che gli emolumenti richiesti dal ricorrente potessero essere riconosciuti solo a far data dal 18/9/2000 e non dal 26/11/99; invero dalla documentazione allegata al ricorso (si vedano le successive ipotesi di accordo prospettate dall'Ente ai lavoratori nell'anno 2002) risulta chiaramente che l'Amministrazione

Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superiori

*Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porras, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762*

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

*Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626*

Provinciale di Benevento aveva riconosciuto il pagamento delle somme per buoni-pasto, lavoro straordinario etc. a far data dal 26/11/99, giorno a far data dal quale, l'ente aveva provveduto ad inquadrare il personale proveniente da altra Amministrazione.;

- 2) Mancata, erronea e carente valutazione della prova dei fatti dedotti in giudizio. Il giudicante asserisce, nella sentenza oggi impugnata, che il ricorrente non aveva dato prova di quanto dedotto in giudizio, ma tanto non corrisponde al vero. Infatti al fascicolo di primo grado era stato allegato il prospetto dei buoni pasto spettanti al ricorrente; tale prospetto era stato stilato dal Dirigente Responsabile dell'Ente Provinciale e non è mai stato disconosciuto od impugnato dalla resistente. Comunque, l'istante aveva provveduto ad articolare prova testi al fine di provare tutte la circostanza indicate nel ricorso, ivi compreso lo svolgimento del lavoro straordinario; eppure il giudicante ha ritenuto, senza alcuna motivazione apparente, di non ascoltare i 4 testi, signori Palladino Carmela, De Nigris Assunta, Matto Claudio, De Nisi Mario, tutti presenti il giorno 21/3/05. La presenza dei signori di cui sopra è testimoniata dal fatto che, i predetti, ricorrenti in altrettanti giudizi, provvidero a sottoscrivere ognuno il verbale di udienza di propria pertinenza (che si allegano agli atti). Il giudice di prime cure, fissando la discussione, senza ascoltare i testi ha negato all'odierno appellante la possibilità di dare la prova di quei fatti di cui non poteva fornire prova documentale;
- 3) Illogico mancato accoglimento della richiesta di esibizione di atti avanzata dal ricorrente sia con l'atto introduttivo del giudizio sia nei



Avv. Nicola Marino

Patrocinio Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

verbali di causa; infatti il primo giudicante ha sostenuto di non poter supplire con i propri poteri istruttori alle decadenze in cui è incorsa la parte, ma il ricorrente non era incorso in nessuna decadenza, avendo sin dall'atto introduttivo domandato al Giudice che volesse ordinare alla parte resistente il deposito di tutta la documentazione relativa alla domanda che non era in possesso di esso istante. Né, così come sostenuto da recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, si può onerare il lavoratore dell'individuazione ed acquisizione di tutta la documentazione di cui la P.A. dispone e la cui esibizione può essere agevolmente ordinata dal giudice e senza che ciò costituisca l'uso dei poteri istruttori del giudice ex art. 421 c.p.c.. Si evidenzia che non può ravvisarsi in capo al lavoratore un onere ex L. 241/90.

Tanto avendo premesso, Mastronardi Antonio, così come rappresentato e difeso

Ricorre

All'On.le Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, affinché, previa fissazione di udienza di discussione e comparizione delle parti, voglia far diritto alle seguenti

Conclusioni

- A) Riformare la impugnata sentenza n. 1406/06, emessa dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Benevento in data 6/3/2006, depositata il 28/03/2006;
- B) Accogliere l'atto di appello e la domanda proposta, accertando e dichiarando il diritto del ricorrente a: essere inquadrato con

Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superiore

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

- decorrenza giuridica ed economica dal 26/11/1999; ottenere l'assegno *ad personam* nella stessa misura di quello precedentemente corrisposto dal Ministero del Lavoro; percepire l'Indennità di Amministrazione nella somma di cui alla legge; ottenere che la progressione economica decorra dal 26/11/1999 e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del l.r.p.t. al pagamento: dell'assegno *ad personam* nella somma corrisposta dal Ministero ovvero in quella di € 147,19 (£285.000) lordi, corrisposto in misura inferiore dall'Aprile 2001 a tutt'oggi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione e fino all'effettivo soddisfo; dell'indennità per il servizio mensa, come in narrativa specificato; delle somme dovute e non corrisposte per emolumenti accessori non pagati nel periodo dal 26/11/1999 al 31/3/2001;
- C) Determinare il maggior danno subito dall'esponente per la continua svalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT e condannare la convenuta al pagamento delle somme con decorrenza dal di della maturazione del diritto oltre, naturalmente, agli interessi legali al tasso vigente;
- D) Condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c..

Mezzi di prova

Ammettersi in caso di mancato accordo, interrogatorio formale del legale rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Benevento sulle



Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47388
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

seguenti circostanze:

- A) "Vero che il ricorrente è stato alle dipendenze del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale -Direzione Provinciale del Lavoro- Settore Politiche del Lavoro di Benevento- e poi, per effetto della legge delega n° 59/1997, del D. L.vo n° 469/97 e delle conseguenti disposizioni legislative di cui ai DD.PP.CC.MM. 9/10/1998 e 5/8/1998, è transitato nei ruoli del personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, ove risultava inquadrato, agli effetti giuridici dal 26/11/1999 mentre agli effetti economici dal 1°/4/2001";
- B) "Vero che l' incongruenza relativa alla duplice data di inquadramento ai fini giuridici ed a quelli economici, sopra riportata, è stata già segnalata con specifica nota apposta in calce in occasione della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, stipulato tra il ricorrente e l'Amministrazione Provinciale di Benevento";
- C) "Vero che all'istante, nonostante fosse stato inserito nell'organico dell'Ente Provincia di Benevento, come da deliberazione della G.P. n°232 del 18/9/2000, col V Livello, presso il Servizio "Centro per l'Impiego", ferma restando l'applicazione delle dinamiche retributive del comparto in cui era collocato, avrebbe dovuto essere garantito il trattamento economico di godimento, da determinarsi con



Avv. Nicola Marino

Patrocínio Magistrate Superior

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (BN)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

riferimento alle singole voci retributive o ad altre similari-
stipendio, indennità integrativa speciale, indennità di
amministrazione ecc., ma che, lo stesso, ha continuato a
percepire il solo stipendio già in godimento
nell'amministrazione di provenienza, senza nulla ricevere a
titolo di buoni pasto, differenze retributive scaturenti dal
diverso inquadramento e dalla integrale applicazione del
CCNL del personale Comparto Regioni-Autonomie Locali,
sottoscritto l'1/4/1999";

D) "Vero che l'esponente è creditore dell'indennità per servizio
mensa (numero 103 buoni-pasto per £ 9.000 ora € 4,64
ciascuno), non più corrisposta dal Ministero del Lavoro a
partire dal 26/11/1999, per un ammontare di € 478,76 (£
927.000)";

E) "Vero che il ricorrente continua a percepire il solo stipendio
già in godimento nell'amministrazione di provenienza, senza
nulla ricevere a titolo di buoni pasto, differenze retributive
scaturenti dal diverso inquadramento e dalla integrale
applicazione del CCNL del personale Comparto Regioni-
Autonomie Locali, sottoscritto l'1/4/1999";

F) " Vero che l'esponente da aprile 2001 a tutt'oggi, ha
percepito l'assegno ad personam di € 123,55 (£ 239.242),
inferiore rispetto a quello corrisposto fino al mese di Marzo
2001 dal Ministero del Lavoro pari ad € 147,19 (£ 285.000),



STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino

Patrocínio Magistrate Superior

*Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762*

*p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino*

*Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626*

per cui al ricorrente spetta una differenza pari ad € 23,64
(£ 45.758) " per 27 mesi pari ad € 638,06, oltre
tredicesime mensilità;

In caso di risposta negativa, chiede ammettersi prova testimoniale sui
seguenti capi:

- 1) "Vero che il ricorrente è stato alle dipendenze del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale -
Direzione Provinciale del Lavoro- Settore Politiche
del Lavoro di Benevento- e poi, per effetto della
legge delega n° 59/1997, del D. L.vo n° 469/97 e
delle conseguenti disposizioni legislative di cui ai
DD.PP.CC.MM. 9/10/1998 e 5/8/1998, è transitato
nei ruoli del personale dipendente
dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, ove
risultava inquadrato, agli effetti giuridici dal
26/11/1999 mentre agli effetti economici dal
1°/4/2001";
- 2) "Vero che l' incongruenza relativa alla duplice data
di inquadramento ai fini giuridici ed a quelli
economici, sopra riportata, è stata già segnalata con
specifica nota apposta in calce in occasione della
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a
tempo indeterminato ed a tempo pieno, stipulato tra
il ricorrente e l'Amministrazione Provinciale di



Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (BN)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

Benevento";

- 3) "Vero che all'istante, nonostante fosse stato inserito nell'organico dell'Ente Provincia di Benevento, come da deliberazione della G.P. n°232 del 18/9/2000, col V Livello, presso il Servizio "Centro per l'Impiego", ferma restando l'applicazione delle dinamiche retributive del comparto in cui era collocato, avrebbe dovuto essere garantito il trattamento economico di godimento, da determinarsi con riferimento alle singole voci retributive o ad altre similari- stipendio, indennità integrativa speciale, indennità di amministrazione ecc., ma che, lo stesso, ha continuato a percepire il solo stipendio già in godimento nell'amministrazione di provenienza, senza nulla ricevere a titolo di buoni pasto, differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento e dalla integrale applicazione del CCNL del personale Comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto l'1/4/1999";
- 4) "Vero che l'esponente è creditore dell'indennità per servizio mensa (numero 103 buoni-pasto per £ 9.000 ora € 4,64 ciascuno), non più corrisposta dal Ministero del Lavoro a partire dal 26/11/1999, per



STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino

Patrocinio Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. *Avv. Filomena Marino*

p. *Avv. Luigi Marino*

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

un ammontare di € 478,76 (€ 927.000)";

- 5) "Vero che il ricorrente continua a percepire il solo stipendio già in godimento nell'amministrazione di provenienza, senza nulla ricevere a titolo di buoni pasto, differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento e dalla integrale applicazione del CCNL del personale Comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto l'1/4/1999";
- 6) " Vero che l'esponente da aprile 2001 a tutt'oggi, ha percepito l'assegno ad personam di € 123,55 (€ 239.242), inferiore rispetto a quello corrisposto fino al mese di Marzo 2001 dal Ministero del Lavoro pari ad € 147,19 (€ 285.000), per cui al ricorrente spetta una differenza pari ad € 23,64 (€ 45.758) " per 27 mesi pari ad € 638,06, oltre tredicesime mensilità.



e prova contraria a quella che, eventualmente, sarà articolata dalla convenuta, con tutti gli altri dipendenti che hanno avuto la stessa sorte del ricorrente i cui nominativi risultano dall'organico dell'Ente di cui si chiede, formalmente, il deposito di copia e con i seguenti testi:

- 1) Palladino Carmela, via Torre della Catena, 15- Benevento;
- 2) De Nigris Assunta, via Settembrini, 6, Benevento;
- 3) Dott. Velleca Luigi c/o Amministrazione Provinciale di Benevento;
- 4) Matto Claudio, 9/4/1956, Ariano Irpino;

STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino

Patrocinio Magistrature Superiori

*Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porras, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762*

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

*Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626*

5) De Nisi Mario, via Torre della Catena, Benevento ;

Con espressa riserva di integrare capitoli di prova e lista testimoni anche all'esito della comparizione personale delle parti e dell'interrogatorio formale deferito.

Si chiede che l'On.le Giudicante Voglia ordinare all'Amministrazione Provinciale di Benevento di produrre in giudizio tutta la documentazione richiamata che non è nella disponibilità del ricorrente, oltre ad ogni altro ulteriore documento ritenuto indispensabile ai fini della decisione.

Chiede, altresì, disporsi consulenza tecnico-contabile di ufficio.

Richieste preliminari

Ordinare alla convenuta l'immediato pagamento delle somme dovute e non controverse ex art.423, 1° comma, c.p.c. ed, in ogni caso assegnare al ricorrente una provvisoria che comprenda quanto al Giudice piaccia determinare sulla base delle somme indicate o, in subordine, almeno il 50% delle somme richieste ex art. 423, 2° comma, c.p.c..

Con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione in generale e con impugnativa di qualsiasi atto in contrasto con quanto dedotto.

SALVEZZE ILLIMITATE DI DIRITTI, RAGIONI ED AZIONI.

Produce:

- 1) Copia conforme sentenza n. 1406/06, non notificata Fascicolo di I grado.

Benevento-Napoli, 28/3/2007

p. Avv. Filomena Marino

STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino

Patrocínio Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/56086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762


p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

p. Avv. Luigi Marino



Avv. Nicola Marino





CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA

N. 2582 07 Reg. Lavoro

Il Presidente

Letto il ricorso che precede;

Premesso che, a fronte dell'elevato e crescente numero di procedimenti di lavoro, previdenza e assistenza sopravvenuti, non è possibile, pur con il massimo impiego delle risorse disponibili, fissare le udienze di discussione nei termini (ordinatori) previsti dall'art.435 c.p.c.;

Che, pertanto, al fine di evitare ulteriori differimenti del processo, è opportuno che, nelle more dell'udienza di discussione, i difensori delle parti appellanti abbiano cura di:

- notificare i ricorsi d'appello con un anticipo tale che consenta loro di procedere nei termini anche alla rinnovazione della notifica eventualmente viziata;
- depositare in Cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione l'appello notificato;
- produrre copia degli atti introduttivi del giudizio e della eventuale CTU disposta in prime cure;

Visto l'art.435 c.p.c.,

Visto l'art.151 disp.att.c.p.c.

fissa

l'udienza del **21/10/2010** ore 9,30 per la discussione dinanzi al Collegio.

Nomina relatore **se stesso (II Unità)**

Napoli, 28/05/07

IL PRESIDENTE
(dr. Alessandro Bavoso)

Depositato in Cancelleria il 28/05/07

Il cancelliere

STUDIO LEGALE MARINO

Fondato dall'Avv. Luigi MARINO nel 1952

Avv. Nicola Marino

Cassazionista

Avv. Filomena Marino
Matrimonialista - Lavorista
Cellulare 349.6693737

Avv. Luigi Marino
Specializzato S.S.P.L.
Diplomato Master II Livello
"Diritto Penale d'Impresa"
presso la I.C.I.S.S. -
Penalista
Cellulare 345.2915952

RELATA DI NOTIFICA

Addì

sulla istanza di Mastronardi Antonio e dell'Avv. Nicola Marino, nella qualità, io sottoscritto A. Uff. Giud. addetto all'U.U.N.E. c/o il Tribunale di Benevento ho notificato l'antescritto atto di appello N° 2582/07 ed il pedissequo decreto di fissazione udienza a:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Catalano e con questi elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Amministrazione Provinciale di Benevento c/o Rocca dei Rettori, Piazza Castello n° 1, Benevento, al detto indirizzo consegnandone copia a mani di

del avv. Catalano

mmh/6/2015

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO
Ufficio Giudiziario
Dipartimento Provinciale di Benevento
A MANI DI

Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

Procura

Avv. Nicola Marino

Dr.ssa Filomena Marino

Dott. Luigi Marino

SETTORE AVVOCATURA

PROT. N. 5347

DEL. 4064762

Corte di Appello di Napoli

Sezione Lavoro

Atto di Appello

avverso la sentenza n. 1407/06 pronunciata dal Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Benevento, dott.ssa Claudia Chiariotti, in data 06/03/2006, depositata il 28/03/06, non notificata, resa nell'ambito del giudizio recante il n. 3120/03 R.G., promosso da De Nigris Assunta c/ Amministrazione Provinciale di Benevento.

Per

De Nigris Assunta, nata a Ceppaloni il 24/1/1958, e residente in Benevento alla via L. Settembrini, 6, C.F.: DNG SNT 58 A 64 C476 G, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Marino, nonché dai pp. Avv.ti Filomena e Luigi Marino e con questi ultimi elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Carlo Poerio, 53, presso l'avv. Coduti dello Studio Legale dell'avv. Maurizio De Tilla, in virtù di mandato a margine del presente atto.

-Appellante-

Contro

Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti V. Catalano e C. Volpe e con gli stessi elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale dell'amministrazione provinciale di Benevento.

De Nigris Assunta, con il presente atto, ad ogni effetto e

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e negli eventuali seguenti gradi compreso il processo esecutivo. Vi conferisco ogni facoltà di legge, comprese quelle di transigere, quietanzare, conciliare, riscuotere e nominare sostituti Avv.ti in mio nome e conto. Ritengo fin d'ora per rato e fermo il Vostro operato. Eleggo con Voi domicilio in Napoli alla via Carlo Poerio, 53 presso l'avv. Gaetano Coduti dello Studio Legale De Tilla. Vi autorizzo espressamente al trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLGS 196/2003
Benevento-
Napoli, li...28/03/2007

Per autentica

Avv. Nicola Marino

Dr.ssa Filomena Marino

Dott. Luigi Marino

6200

Avv. Nicola Marino

Patrocinio Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (BN)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362343
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

conseguenza di legge, propone formale appello avverso la sentenza n. 1407/06, relativa al giudizio n. 3121/03, emessa in data 6/3/2006 e depositata in data 28/3/2006, non notificata, impugnandola in toto, con la quale, il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice Unico del Lavoro, dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da De Nigris con ricorso depositato il 27/6/2003, ha rigettato il ricorso stesso, compensando tra le parti le spese di giudizio.

Fatto

Con l'atto introduttivo del giudizio la De Nigris affermava di essere stata alle dipendenze del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale -Direzione Provinciale del Lavoro- Settore Politiche del Lavoro di Benevento- e poi, per effetto della legge delega n° 59/1997, del D. L.vo n° 469/97 e delle conseguenti disposizioni legislative di cui ai DD.PP.CC.MM. 9/10/1998 e 5/8/1998, era transitata nei ruoli del personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, ove risultava inquadrata, agli effetti giuridici dal 26/11/1999 mentre agli effetti economici dal 1°/4/2001. Tale incongruenza relativa alla duplice data di inquadramento ai fini giuridici ed a quelli economici, era stata previamente segnalata all'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, stipulato tra il ricorrente e



STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (BN)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

l'Amministrazione Provinciale di Benevento, con l'apposizione di una nota in calce allo stesso. L'istante evidenziava, altresì, che, in attuazione delle disposizioni normative di cui all'art.2, comma 3, L.R. n°14 del 13/8/1998, era stato inserito nell'organico dell'Ente Provincia di Benevento, come da deliberazione della G.P. n°232 del 18/9/2000, col V Livello, presso il Servizio "Centro per l'Impiego". Pertanto, sulla scorta del disposto dell'art. 7- 1° e 2° comma del DPCM del 9/10/1998, ferma restando l'applicazione delle dinamiche retributive del comparto in cui era collocato, ad essa De Nigris avrebbe dovuto essere garantito il trattamento economico di godimento, da determinarsi con riferimento alle singole voci retributive o ad altre similari- stipendio, indennità integrativa speciale, indennità di amministrazione ecc.- secondo l'inquadramento spettante in base alla tabella di equiparazione prevista dall'art.6 stesso DPCM ed in conformità delle altre statuizioni contenute nell'art. 7 comma 2; tuttavia, nonostante il lungo lasso di tempo decorso dal suo transito nei ruoli regionali e, quindi, Enti Locali (26/11/1999) e dal suo inserimento nell'organico dell'Ente Provincia di Benevento, l'esponente continuava a percepire il solo stipendio già in godimento nell'amministrazione di provenienza, senza nulla ricevere a titolo di buoni pasto, differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento e dalla integrale applicazione del CCNL



Avv. Nicola Marino

Patrocinio Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
cell. 349/6693737 e 338/9824626

del personale Comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto l'1/4/1999. Ella, inoltre, era creditore dell'indennità per servizio mensa (numero 125 buoni-pasto per £ 9.000 ora € 4,64 ciascuno), non più corrisposta dal Ministero del Lavoro a partire dal 26/11/1999, per un ammontare di € 581,01 nonché delle differenze relative all'assegno ad personam; invero il ricorrente aveva percepito detto emolumento dall'aprile del 2001 nella somma di € 123,55 (£ 239.242), inferiore rispetto a quella corrisposta fino al mese di Marzo 2001 dal Ministero del Lavoro pari ad € 147,19 (£ 285.000), per cui ad esso esponente spettava una differenza di € 23,64 (£ 45.758) per 27 mesi pari ad € 638,06, oltre tredicesime mensilità. Tale ultima richiesta risultava fondata anche sulla nota prot. n° 2331/11 del 15/5/2000, con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva chiarito che, nel caso di trasferimento di autorità, il personale conserva l'anzianità giuridica ed economica maturata, con riconoscimento del trattamento economico in godimento, con effetto dalla data di trasferimento. Inoltre il ricorrente era creditore della somma di € 464,14 per lavoro straordinario prestato. Alla luce dei fatti menzionati, la ricorrente chiedeva che il Tribunale adito volesse: 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato con decorrenza giuridica ed economica dal 26/11/1999 ovvero, come da sentenza n° 328/03 del G.U.L. del Tribunale di Benevento, dal 6/11/2000. La sentenza richiamata era da ritenersi parte



Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superon

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porras, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (BN)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

integrante e costitutiva del ricorso e veniva allegata agli atti; 2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere l'assegno ad personam nella stessa misura di quello precedentemente corrisposto dal Ministero del Lavoro ovvero di € 147,19 (€285.000) lordi, versato in misura inferiore dall'Aprile 2001 e fino alla data di presentazione del ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione e fino all'effettivo soddisfo; 3) Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento del lavoro straordinario prestatato e non corrisposto, quanto meno, ex sent. 328/03, dal 6/11/2000; 4) Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento dell'indennità per il servizio mensa, come specificato nella narrativa del ricorso, quanto meno dal 19/9/2000 (sent.328/03); 5) Accertare e dichiarare che l'Indennità di Amministrazione non poteva e non doveva essere decurtata; 6) Accertare e dichiarare che la progressione economica sarebbe dovuta decorrere dal 26/11/1999 od, in subordine, dal 6/11/2000, in virtù della richiamata ed allegata sentenza n° 328/03; 7) Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo legale rappresentante p.t., a pagare al ricorrente le somme dovute e non corrisposte per emolumenti accessori non pagati nel periodo dal 26/11/1999 ovvero dal 6/11/2000 (sent.328/03) al 31/3/2001; 8) Determinare il maggior danno subito dall'esponente per la continua svalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT e condannare la convenuta al pagamento delle somme con decorrenza dal di della maturazione del diritto oltre, naturalmente, agli interessi legali al tasso



Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (BN)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
cell. 349/6693737 e 338/9824626

vigente; 9) Condannare la resistente al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di lite con attribuzione ai procuratori costituiti che se ne dichiarano antistatari. Si costituiva la convenuta, la quale contestava la propria carenza di titolarità, atteso che le somme richieste dal ricorrente, dovevano essere corrisposte dal Ministero del Lavoro non essendo stati trasferiti alla Provincia stessa, i fondi necessari e sulla scorta di ciò chiedeva il rigetto della domanda. Veniva ammessa prova testimoniale, fissando per l'espletamento della stessa, l'udienza del 21/3/2005, tuttavia in tale data, nonostante la presenza dei testi, il giudice rinviava al 10/10/2005 per la discussione, concedendo termine per il deposito di note. In data 6/3/2006 gli avvocati del ricorrente chiedevano che il sig. Giudice volesse ordinare a parte resistente la esibizione dei provvedimenti autorizzativi dello svolgimento del lavoro straordinario o che volesse disporre l'audizione dei testi già ammessi. Il giudice disattendeva tali richieste e decideva, rigettando il ricorso e compensando le spese.

Motivi

- 1) Assoluta infondatezza, arbitrarietà e nullità, in fatto ed in diritto, della sentenza 1405/06 per palese violazione della normativa vigente nella parte in cui ritiene che gli emolumenti richiesti dal ricorrente potessero essere riconosciuti solo a far data dal 18/9/2000 e non dal 26/11/99; invero dalla documentazione allegata al ricorso (si vedano le successive ipotesi di accordo prospettate dall'Ente ai lavoratori nell'anno 2002) risulta chiaramente che l'Amministrazione Provinciale di Benevento aveva riconosciuto il pagamento delle

Avv. Nicola Marino

Tutrochio Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (BN)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

somme per buoni-pasto, lavoro straordinario etc. a far data dal 26/11/99, giorno a far data dal quale, l'ente aveva provveduto ad inquadrare il personale proveniente da altra Amministrazione.:

- 2) Mancata, erronea e carente valutazione della prova dei fatti dedotti in giudizio. Il giudicante asserisce, nella sentenza oggi impugnata, che il ricorrente non aveva dato prova di quanto dedotto in giudizio, ma tanto non corrisponde al vero. Infatti al fascicolo di primo grado era stato allegato il prospetto dei buoni pasto spettanti al ricorrente; tale prospetto era stato stilato dal Dirigente Responsabile dell'Ente Provinciale e non è mai stato disconosciuto od impugnato dalla resistente. Comunque, l'istante aveva provveduto ad articolare prova testi al fine di provare tutte la circostanza indicate nel ricorso, ivi compreso lo svolgimento del lavoro straordinario; eppure il giudicante ha ritenuto, senza alcuna motivazione apparente, di non ascoltare i 4 testi, signori Palladino Carmela, De Nisi Mario, Matto Claudio, Mastronardi Antonio, tutti presenti il giorno 21/3/05. La presenza dei signori di cui sopra è testimoniata dal fatto che, i predetti, ricorrenti in altrettanti giudizi, provvidero a sottoscrivere ognuno il verbale di udienza di propria pertinenza (che si allegano agli atti). Il giudice di prime cure, fissando la discussione, senza ascoltare i testi ha negato all'odierno appellante la possibilità di dare la prova di quei fatti di cui non poteva fornire prova documentale:
- 3) Illogico mancato accoglimento della richiesta di esibizione di atti avanzata dal ricorrente sia con l'atto introduttivo del giudizio sia nei verbali di causa; infatti il primo giudicante ha sostenuto di non poter



Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porras, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (BN)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

supplire con i propri poteri istruttori alle decadenze in cui è incorsa la parte, ma il ricorrente non era incorso in nessuna decadenza, avendo sin dall'atto introduttivo domandato al Giudice che volesse ordinare alla parte resistente il deposito di tutta la documentazione relativa alla domanda che non era in possesso di esso istante. Né, così come sostenuto da recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, si può onerare il lavoratore dell'individuazione ed acquisizione di tutta la documentazione di cui la P.A. dispone e la cui esibizione può essere agevolmente ordinata dal giudice e senza che ciò costituisca l'uso dei poteri istruttori del giudice ex art. 421 c.p.c.. Si evidenzia che non può ravvisarsi in capo al lavoratore un onere ex L. 241/90.

Tanto avendo premesso, De Nigris Assunta, così come rappresentata e difesa

Ricorre

All'On.le Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, affinché, previa fissazione di udienza di discussione e comparizione delle parti, voglia far diritto alle seguenti

Conclusioni

- A) Riformare la impugnata sentenza n. 1407/06, emessa dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Benevento in data 6/3/2006, depositata il 28/03/2006;
- B) Accogliere l'atto di appello e la domanda proposta, accertando e dichiarando il diritto del ricorrente a: essere inquadrato con decorrenza giuridica ed economica dal 26/11/1999; ottenere l'assegno *ad personam* nella stessa misura di quello precedentemente



Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

corrisposto dal Ministero del Lavoro; percepire l'Indennità di Amministrazione nella somma di cui alla legge; ottenere che la progressione economica decorra dal 26/11/1999 e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del l.r.p.t. al pagamento: 1) dell'assegno ad personam nella somma corrisposta dal Ministero ovvero in quella di € 147,19 (£285.000) lordi, corrisposto in misura inferiore dall'Aprile 2001 a tutt'oggi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione e fino all'effettivo soddisfo; 2) delle somme per lavoro straordinario prestato e non retribuito, quantificate in € 464,14; dell'indennità per il servizio mensa, come in narrativa specificato; delle somme dovute e non corrisposte per emolumenti accessori non pagati nel periodo dal 26/11/1999 al 31/3/2001;

- C) Determinare il maggior danno subito dall'esponente per la continua svalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT e condannare la convenuta al pagamento delle somme con decorrenza dal di della maturazione del diritto oltre, naturalmente, agli interessi legali al tasso vigente;
- D) Condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c..

Mezzi di prova

Ammettersi in caso di mancato accordo, interrogatorio formale del legale rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Benevento sulle seguenti circostanze:



Avv. Nicola Marino

Patrocínio Magistrature Superior

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

- A) "Vero che il ricorrente è stato alle dipendenze del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale -Direzione Provinciale del Lavoro- Settore Politiche del Lavoro di Benevento- e poi, per effetto della legge delega n° 59/1997, del D. L.vo n° 469/97 e delle conseguenti disposizioni legislative di cui ai DD.PP.CC.MM. 9/10/1998 e 5/8/1998, è transitato nei ruoli del personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, ove risultava inquadrato, agli effetti giuridici dal 26/11/1999 mentre agli effetti economici dal 1°/4/2001";
- B) "Vero che l' incongruenza relativa alla duplice data di inquadramento ai fini giuridici ed a quelli economici, sopra riportata, è stata già segnalata con specifica nota apposta in calce in occasione della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, stipulato tra il ricorrente e l'Amministrazione Provinciale di Benevento";
- C) "Vero che all'istante, nonostante fosse stato inserito nell'organico dell'Ente Provincia di Benevento, come da deliberazione della G.P. n°232 del 18/9/2000, col V Livello, presso il Servizio "Centro per l'Impiego", ferma restando l'applicazione delle dinamiche retributive del comparto in cui era collocato, avrebbe dovuto essere garantito il trattamento economico di godimento, da determinarsi con riferimento alle singole voci retributive o ad altre similari-



Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (BN)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino


Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
cell. 349/6693737 e 338/9824626

stipendio, indennità integrativa speciale, indennità di amministrazione ecc., ma che, lo stesso, ha continuato a percepire il solo stipendio già in godimento nell'amministrazione di provenienza, senza nulla ricevere a titolo di buoni pasto, differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento e dalla integrale applicazione del CCNL del personale Comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto l'1/4/1999";

D) "Vero che l'esponente è creditore dell'indennità per servizio mensa (numero 103 buoni-pasto per £ 9.000 ora € 4,64 ciascuno), non più corrisposta dal Ministero del Lavoro a partire dal 26/11/1999, per un ammontare di € 478,76 (£ 927.000)";

E) "Vero che il ricorrente continua a percepire il solo stipendio già in godimento nell'amministrazione di provenienza, senza nulla ricevere a titolo di buoni pasto, differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento e dalla integrale applicazione del CCNL del personale Comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto l'1/4/1999";

F) " Vero che l'esponente da aprile 2001 a tutt'oggi, ha percepito l'assegno ad personam di € 123,55 (£ 239.242), inferiore rispetto a quello corrisposto fino al mese di Marzo 2001 dal Ministero del Lavoro pari ad € 147,19 (£ 285.000), per cui al ricorrente spetta una differenza pari ad € 23,64



Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

(€ 45.758) " per 27 mesi pari ad € 638,06, oltre tredicesime mensilità;

G) "Vero che il ricorrente è stato autorizzato allo svolgimento di lavoro straordinario, mai retribuito da parte dell'Amministrazione Provinciale".

In caso di risposta negativa, chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capi:

1) "Vero che il ricorrente è stato alle dipendenze del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale del Lavoro- Settore Politiche del Lavoro di Benevento- e poi, per effetto della legge delega n° 59/1997, del D. L.vo n° 469/97 e delle conseguenti disposizioni legislative di cui ai DD.PP.CC.MM. 9/10/1998 e 5/8/1998, è transitato nei ruoli del personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, ove risultava inquadrato, agli effetti giuridici dal 26/11/1999 mentre agli effetti economici dal 1°/4/2001";

2) "Vero che l' incongruenza relativa alla duplice data di inquadramento ai fini giuridici ed a quelli economici, sopra riportata, è stata già segnalata con specifica nota apposta in calce in occasione della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo



STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino

Patrocinio Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

indeterminato ed a tempo pieno, stipulato tra il ricorrente e l'Amministrazione Provinciale di Benevento";

- 3) "Vero che all'istante, nonostante fosse stato inserito nell'organico dell'Ente Provincia di Benevento, come da deliberazione della G.P. n°232 del 18/9/2000, col V Livello, presso il Servizio "Centro per l'Impiego", ferma restando l'applicazione delle dinamiche retributive del comparto in cui era collocato, avrebbe dovuto essere garantito il trattamento economico di godimento, da determinarsi con riferimento alle singole voci retributive o ad altre similari- stipendio, indennità integrativa speciale, indennità di amministrazione ecc., ma che, lo stesso, ha continuato a percepire il solo stipendio già in godimento nell'amministrazione di provenienza, senza nulla ricevere a titolo di buoni pasto, differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento e dalla integrale applicazione del CCNL del personale Comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto l'1/4/1999";
- 4) "Vero che l'esponente è creditore dell'indennità per servizio mensa (numero 103 buoni-pasto per € 9.000 ora € 4,64 ciascuno), non più corrisposta dal



STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino

Patrimonio Magistrate Superior

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (BN)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

Ministero del Lavoro a partire dal 26/11/1999, per un ammontare di € 478,76 (£ 927.000)";

- 5) "Vero che il ricorrente continua a percepire il solo stipendio già in godimento nell'amministrazione di provenienza, senza nulla ricevere a titolo di buoni pasto, differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento e dalla integrale applicazione del CCNL del personale Comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto l'1/4/1999";
- 6) " Vero che l'esponente da aprile 2001 a tutt'oggi, ha percepito l'assegno ad personam di € 123,55 (£ 239.242), inferiore rispetto a quello corrisposto fino al mese di Marzo 2001 dal Ministero del Lavoro pari ad € 147,19 (£ 285.000), per cui al ricorrente spetta una differenza pari ad € 23,64 (£ 45.758) " per 27 mesi pari ad € 638,06, oltre tredicesime mensilità;
- 7) "Vero che il ricorrente è stato autorizzato allo svolgimento di lavoro straordinario, mai retribuito da parte dell'Amministrazione Provinciale".

e prova contraria a quella che, eventualmente, sarà articolata dalla convenuta, con tutti gli altri dipendenti che hanno avuto la stessa sorte del ricorrente i cui nominativi risultano dall'organico dell'Ente di cui si chiede, formalmente, il deposito di copia e con i seguenti testi:

- 1) Palladino Carmela, via Torre della Catena, 15- Benevento;

STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino

Patrocínio Magistrature Superiori

Via G. Manciotto, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

- 2) De Nisi Mario, via Torre della Catena, Benevento;
- 3) Dott. Velleca Luigi c/o Amministrazione Provinciale di Benevento;
- 4) Matto Claudio, 9/4/1956, Ariano Irpino;
- 5) Mastronardi Antonio, via Gioberti c/2, Benevento;

Con espressa riserva di integrare capitoli di prova e lista testimoni anche all'esito della comparizione personale delle parti e dell'interrogatorio formale deferito.

Si chiede che l'On.le Giudicante Voglia ordinare all'Amministrazione Provinciale di Benevento di produrre in giudizio tutta la documentazione richiamata che non è nella disponibilità del ricorrente, oltre ad ogni altro ulteriore documento ritenuto indispensabile ai fini della decisione.

Chiede, altresì, disporsi consulenza tecnico-contabile di ufficio.

Richieste preliminari

Ordinare alla convenuta l'immediato pagamento delle somme dovute e non controverse ex art.423, 1° comma.c.p.c. ed, in ogni caso assegnare al ricorrente una provvisionale che comprenda quanto al Giudice piaccia determinare sulla base delle somme indicate o, in subordine, almeno il 50% delle somme richieste ex art. 423, 2° comma. c.p.c..

Con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione in generale e con impugnativa di qualsiasi atto in contrasto con quanto dedotto.

SALVEZZE ILLIMITATE DI DIRITTI, RAGIONI ED AZIONI.

Produce:

- 1) Copia conforme sentenza impugnata;
- 2) Fascicolo di I grado.

STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (BN)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

Benevento-Napoli, 28/3/2007

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Avv. Nicola Marino



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA

N. 2584 07 Reg. Lavoro

Il Presidente

Letto il ricorso che precede;

Premesso che, a fronte dell'elevato e crescente numero di procedimenti di lavoro, previdenza e assistenza sopravvenuti, non è possibile, pur con il massimo impiego delle risorse disponibili, fissare le udienze di discussione nei termini (ordinatori) previsti dall'art.435 c.p.c.;

Che, pertanto, al fine di evitare ulteriori differimenti del processo, è opportuno che, nelle more dell'udienza di discussione, i difensori delle parti appellanti abbiano cura di:

- notificare i ricorsi d'appello con un anticipo tale che consenta loro di procedere nei termini anche alla rinnovazione della notifica eventualmente viziata;
- depositare in Cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione l'appello notificato;
- produrre copia degli atti introduttivi del giudizio e della eventuale CTU disposta in prime cure;

Visto l'art.435 c.p.c.,

Visto l'art.151 disp.att.c.p.c.

fissa

l'udienza del **21/10/2010** ore 9,30 per la discussione dinanzi al Collegio.

Nomina relatore il dr. **Gabriele Di Maio (II Unità)**

Napoli, 28/05/07

IL PRESIDENTE
(dr. **Alessandro Bavoso**)

Depositato in Cancelleria il 28/05/07

Il cancelliere

Avv. Nicola Marino

Patrocinio Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
cell. 349/6693737 e 338/9824626

Corte di Appello di Napoli

SETTORE AVVOCATURA

PROT. N. 5345

DEL L. 5.010

Sezione Lavoro

Atto di Appello

Procura

Avv. Nicola Marino
Dr.ssa Filomena Marino
Dott. Luigi Marino

avverso la sentenza n. 1412/06 pronunciata dal Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Benevento, dott.ssa Claudia Chiarriotti, in data 06/03/2006, depositata il 28/03/06, non notificata, resa nell'ambito del giudizio recante il n. 3118/03 R.G., promosso da **Matto Claudio c/ Amministrazione Provinciale di Benevento.**

Per

Matto Claudio, nato ad **Altavilla Irpina**, il 9/4/1956, ed ivi residente C.F.: MTT CLD 56D09 A228D, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Marino, nonché dai pp. Avv.ti Filomena e Luigi Marino e con questi ultimi elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Carlo Poerio, 53, presso l'avv. Coduti dello Studio Legale dell'avv. Maurizio De Tilla, in virtù di mandato a margine del presente atto.

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e negli eventuali seguenti gradi compreso il processo esecutivo. Vi conferisco ogni facoltà di legge, comprese quelle di transigere, quietanzare, conciliare, riscuotere e nominare sostituti Avv.ti in mio nome e conto. Ritengo fin d'ora per rato e fermo il Vostro operato. Eleggo con Voi domicilio in Napoli alla via Carlo Poerio, 53 presso l'avv. Gaetano Coduti dello Studio Legale De Tilla. Vi autorizzo espressamente al trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLGS 196/2003 Benevento-Napoli.li...28/03/2007

-Appellante-

Per autentica

Contro

Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti V. Catalano e C. Volpe e con gli stessi elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale dell'amministrazione provinciale di Benevento.

Avv. Nicola Marino
Dr.ssa Filomena Marino
Dott. Luigi Marino

Matto Claudio, con il presente atto, ad ogni effetto e

6204

Avv. Nicola Marino

Patrocinio Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588

82100 Benevento

Via Porres, 66 Tel. 0824/956086

82026 Morcone (Bn)

cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345

82100 Benevento

Cell. 349/6693737 e 338/9824626

conseguenza di legge, propone formale appello avverso la sentenza n. 1412/06, relativa al giudizio n. 3118/03, emessa in data 6/3/2006 e depositata in data 28/3/2006, non notificata, impugnandola in toto, con la quale, il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice Unico del Lavoro, dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Matto Claudio con ricorso depositato il 27/6/2003, ha rigettato il ricorso stesso, compensando tra le parti le spese di giudizio.

Fatto

Con l'atto introduttivo del giudizio il Matto affermava di essere stato alle dipendenze del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale -Direzione Provinciale del Lavoro- Settore Politiche del Lavoro di Benevento- e poi, per effetto della legge delega n° 59/1997, del D. L.vo n° 469/97 e delle conseguenti disposizioni legislative di cui ai DD.PP.CC.MM. 9/10/1998 e 5/8/1998, era transitato nei ruoli del personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, ove risultava inquadrato, agli effetti giuridici dal 26/11/1999 mentre agli effetti economici dal 1°/4/2001. Tale incongruenza relativa alla duplice data di inquadramento ai fini giuridici ed a quelli economici, era stata previamente segnalata all'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, stipulato tra il ricorrente e



Avv. Nicola Marino

Ispicchio Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
 82100 Benevento
 Via Torres, 66 Tel. 0824/956086
 82026 Morcone (Bn)
 cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
 82100 Benevento
 cell. 349/6693737 e 338/9824626

l'Amministrazione Provinciale di Benevento, con l'apposizione di una nota in calce allo stesso. L'istante evidenziava, altresì, che, in attuazione delle disposizioni normative di cui all'art.2, comma 3, L.R. n°14 del 13/8/1998, era stato inserito nell'organico dell'Ente Provincia di Benevento, come da deliberazione della G.P. n°232 del 18/9/2000, col IV Livello, presso il Servizio "Centro per l'Impiego". Pertanto, sulla scorta del disposto dell'art. 7- 1° e 2° comma del DPCM del 9/10/1998, ferma restando l'applicazione delle dinamiche retributive del comparto in cui era collocato, ad esso Matto avrebbe dovuto essere garantito il trattamento economico di godimento, da determinarsi con riferimento alle singole voci retributive o ad altre similari- stipendio, indennità integrativa speciale, indennità di amministrazione ecc.- secondo l'inquadramento spettante in base alla tabella di equiparazione prevista dall'art.6 stesso DPCM ed in conformità delle altre statuizioni contenute nell'art. 7 comma 2; tuttavia, nonostante il lungo lasso di tempo decorso dal suo transito nei ruoli regionali e, quindi, Enti Locali (26/11/1999) e dal suo inserimento nell'organico dell'Ente Provincia di Benevento, l'esponente continuava a percepire il solo stipendio già in godimento nell'amministrazione di provenienza, senza nulla ricevere a titolo di buoni pasto, differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento e dalla integrale applicazione del CCNL

Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (BN)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
cell. 349/6693737 e 338/9824626

del personale Comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto l'1/4/1999. Egli, inoltre, era creditore dell'indennità per servizio mensa (numero 71 buoni-pasto per € 9.000 ora € 4,64 ciascuno), non più corrisposta dal Ministero del Lavoro a partire dal 26/11/1999, per un ammontare di € 330,02 nonché delle differenze relative all'assegno ad personam; invero il ricorrente aveva percepito detto emolumento dall'aprile del 2001 nella somma di € 123,55 (€ 239.242), inferiore rispetto a quella corrisposta fino al mese di Marzo 2001 dal Ministero del Lavoro pari ad € 147,19 (€ 285.000), per cui ad esso esponente spettava una differenza di € 23,64 (€ 45.758) per 27 mesi pari ad € 638,06, oltre tredicesime mensilità. Tale ultima richiesta risultava fondata anche sulla nota prot. n° 2331/11 del 15/5/2000, con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva chiarito che, nel caso di trasferimento di autorità, il personale conserva l'anzianità giuridica ed economica maturata, con riconoscimento del trattamento economico in godimento, con effetto dalla data di trasferimento. Alla luce dei fatti menzionati, il ricorrente chiedeva che il Tribunale adito volesse: 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato con decorrenza giuridica ed economica dal 26/11/1999 ovvero, come da sentenza n° 328/03 del G.U.L. del Tribunale di Benevento, dal 6/11/2000. La sentenza richiamata era da ritenersi parte integrante e costitutiva del ricorso e veniva allegata agli atti; 2) Accertare



Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (BN)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
cell. 349/6693737 e 338/9824626

e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere l'assegno ad personam nella stessa misura di quello precedentemente corrisposto dal Ministero del Lavoro ovvero di € 147,19 (€285.000) lordi, versato in misura inferiore dall'Aprile 2001 e fino alla data di presentazione del ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione e fino all'effettivo soddisfo; 3) Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento del lavoro straordinario prestato e non corrisposto, quanto meno, ex sent. 328/03, dal 6/11/2000; 4) Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento dell'indennità per il servizio mensa, come specificato nella narrativa del ricorso, quanto meno dal 19/9/2000 (sent.328/03); 5) Accertare e dichiarare che l'Indennità di Amministrazione non poteva e non doveva essere decurtata; 6) Accertare e dichiarare che la progressione economica sarebbe dovuta decorrere dal 26/11/1999 od, in subordine, dal 6/11/2000, in virtù della richiamata ed allegata sentenza n° 328/03; 7) Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo legale rappresentante p.t., a pagare al ricorrente le somme dovute e non corrisposte per emolumenti accessori non pagati nel periodo dal 26/11/1999 ovvero dal 6/11/2000 (sent.328/03) al 31/3/2001; 8) Determinare il maggior danno subito dall'esponente per la continua svalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT e condannare la convenuta al pagamento delle somme con decorrenza dal di della maturazione del diritto oltre, naturalmente, agli interessi legali al tasso vigente; 9) Condannare la resistente al pagamento di tutte le spese, diritti

Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (BN)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

ed onorari di lite con attribuzione ai procuratori costituiti che se ne dichiarano antistatari. Si costituiva la convenuta, la quale contestava la propria carenza di titolarità, atteso che le somme richieste dal ricorrente, dovevano essere corrisposte dal Ministero del Lavoro non essendo stati trasferiti alla Provincia stessa, i fondi necessari e sulla scorta di ciò chiedeva il rigetto della domanda. Veniva ammessa prova testimoniale, fissando per l'espletamento della stessa, l'udienza del 21/3/2005, tuttavia in tale data, nonostante la presenza dei testi, il giudice rinviava al 10/10/2005 per la discussione, concedendo termine per il deposito di note. In data 6/3/2006 gli avvocati del ricorrente chiedevano che il sig. Giudice volesse ordinare a parte resistente la esibizione dei provvedimenti autorizzativi dello svolgimento del lavoro straordinario o che volesse disporre l'audizione dei testi già ammessi. Il giudice disattendeva tali richieste e decideva, rigettando il ricorso e compensando le spese.

Motivi

1) Assoluta infondatezza, arbitrarietà e nullità, in fatto ed in diritto, della sentenza 1412/06 per palese violazione della normativa vigente nella parte in cui ritiene che gli emolumenti richiesti dal ricorrente potessero essere riconosciuti solo a far data dal 18/9/2000 e non dal 26/11/99; invero dalla documentazione allegata al ricorso (si vedano le successive ipotesi di accordo prospettate dall'Ente ai lavoratori nell'anno 2002) risulta chiaramente che l'Amministrazione Provinciale di Benevento aveva riconosciuto il pagamento delle somme per buoni-pasto, lavoro straordinario etc. a far data dal

Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

- 26/11/99, giorno a far data dal quale, l'ente aveva provveduto ad inquadrare il personale proveniente da altra Amministrazione.;
- 2) Mancata, erronea e carente valutazione della prova dei fatti dedotti in giudizio. Il giudice asserisce, nella sentenza oggi impugnata, che il ricorrente non aveva dato prova di quanto dedotto in giudizio, ma tanto non corrisponde al vero. Infatti al fascicolo di primo grado era stato allegato il prospetto dei buoni pasto spettanti al ricorrente; tale prospetto era stato stilato dal Dirigente Responsabile dell'Ente Provinciale e non è mai stato disconosciuto od impugnato dalla resistente. Comunque, l'istante aveva provveduto ad articolare prova testi al fine di provare tutte la circostanza indicate nel ricorso, ivi compreso lo svolgimento del lavoro straordinario; eppure il giudice ha ritenuto, senza alcuna motivazione apparente, di non ascoltare i 4 testi, signori Palladino Carmela, De Nigris Assunta, De Nisi Mario, Mastronardi Antonio, tutti presenti il giorno 21/3/05. La presenza dei signori di cui sopra è testimoniata dal fatto che, i predetti, ricorrenti in altrettanti giudizi, provvidero a sottoscrivere ognuno il verbale di udienza di propria pertinenza (che si allegano agli atti). Il giudice di prime cure, fissando la discussione, senza ascoltare i testi ha negato all'odierno appellante la possibilità di dare la prova di quei fatti di cui non poteva fornire prova documentale;
- 3) Illogico mancato accoglimento della richiesta di esibizione di atti avanzata dal ricorrente sia con l'atto introduttivo del giudizio sia nei verbali di causa: infatti il primo giudice ha sostenuto di non poter supplire con i propri poteri istruttori alle decadenze in cui è incorsa la

Avv. Nicola Marino
Patrocino Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

parte, ma il ricorrente non era incorso in nessuna decadenza, avendo sin dall'atto introduttivo domandato al Giudice che volesse ordinare alla parte resistente il deposito di tutta la documentazione relativa alla domanda che non era in possesso di esso istante. Né, così come sostenuto da recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, si può onerare il lavoratore dell'individuazione ed acquisizione di tutta la documentazione di cui la P.A. dispone e la cui esibizione può essere agevolmente ordinata dal giudice e senza che ciò costituisca l'uso dei poteri istruttori del giudice ex art. 421 c.p.c.. Si evidenzia che non può ravvisarsi in capo al lavoratore un onere ex L. 241/90.

Tanto avendo premesso, Matto Claudio, così come rappresentato e difeso

Ricorre

All'On.le Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, affinché, previa fissazione di udienza di discussione e comparizione delle parti, voglia far diritto alle seguenti

Conclusioni

- A) Riformare la impugnata sentenza n. 1412/06, emessa dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Benevento in data 6/3/2006, depositata il 28/03/2006;
- B) Accogliere l'atto di appello e la domanda proposta, accertando e dichiarando il diritto del ricorrente a: essere inquadrato con decorrenza giuridica ed economica dal 26/11/1999; ottenere l'assegno *ad personam* nella stessa misura di quello precedentemente corrisposto dal Ministero del Lavoro; percepire l'Indennità di



Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

Amministrazione nella somma di cui alla legge; ottenere che la progressione economica decorra dal 26/11/1999 e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del l.r.p.t. al pagamento: dell'assegno ad personam nella somma corrisposta dal Ministero ovvero in quella di € 147,19 (£285.000) lordi, corrisposto in misura inferiore dall'Aprile 2001 a tutt'oggi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione e fino all'effettivo soddisfo; dell'indennità per il servizio mensa, come in narrativa specificato; delle somme dovute e non corrisposte per emolumenti accessori non pagati nel periodo dal 26/11/1999 al 31/3/2001;

- C) Determinare il maggior danno subito dall'esponente per la continua svalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT e condannare la convenuta al pagamento delle somme con decorrenza dal di della maturazione del diritto oltre, naturalmente, agli interessi legali al tasso vigente;
- D) Condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c..

Mezzi di prova

Ammettersi in caso di mancato accordo, interrogatorio formale del legale rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Benevento sulle seguenti circostanze:

- A) "Vero che il ricorrente è stato alle dipendenze del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale -Direzione

Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (BN)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

Provinciale del Lavoro- Settore Politiche del Lavoro di Benevento- e poi, per effetto della legge delega n° 59/1997, del D. L.vo n° 469/97 e delle conseguenti disposizioni legislative di cui ai DD.PP.CC.MM. 9/10/1998 e 5/8/1998, è transitato nei ruoli del personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, ove risultava inquadrato, agli effetti giuridici dal 26/11/1999 mentre agli effetti economici dal 1°/4/2001";

B) "Vero che l' incongruenza relativa alla duplice data di inquadramento ai fini giuridici ed a quelli economici, sopra riportata, è stata già segnalata con specifica nota apposta in calce in occasione della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, stipulato tra il ricorrente e l'Amministrazione Provinciale di Benevento";

C) "Vero che all'istante, nonostante fosse stato inserito nell'organico dell'Ente Provincia di Benevento, come da deliberazione della G.P. n°232 del 18/9/2000, col V Livello, presso il Servizio "Centro per l'Impiego", ferma restando l'applicazione delle dinamiche retributive del comparto in cui era collocato, avrebbe dovuto essere garantito il trattamento economico di godimento, da determinarsi con riferimento alle singole voci retributive o ad altre similari- stipendio, indennità integrativa speciale, indennità di



Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (BN)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
cell. 349/6693737 e 338/9824626

amministrazione ecc., ma che, lo stesso, ha continuato a percepire il solo stipendio già in godimento nell'amministrazione di provenienza, senza nulla ricevere a titolo di buoni pasto, differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento e dalla integrale applicazione del CCNL del personale Comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto l'1/4/1999";

- D) "Vero che l'esponente è creditore dell'indennità per servizio mensa (numero 71 buoni-pasto per £ 9.000 ora € 4,64 ciascuno), non più corrisposta dal Ministero del Lavoro a partire dal 26/11/1999, per un ammontare di € 330,02";
- E) "Vero che il ricorrente continua a percepire il solo stipendio già in godimento nell'amministrazione di provenienza, senza nulla ricevere a titolo di buoni pasto, differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento e dalla integrale applicazione del CCNL del personale Comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto l'1/4/1999";
- F) " Vero che l'esponente da aprile 2001 a tutt'oggi, ha percepito l'assegno ad personam di € 123,55 (£ 239.242), inferiore rispetto a quello corrisposto fino al mese di Marzo 2001 dal Ministero del Lavoro pari ad € 147,19 (£ 285.000), per cui al ricorrente spetta una differenza pari



Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (BN)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
cell. 349/6693737 e 338/9824626

. ad € 23,64 (€ 45.758) " per 27 mesi pari ad € 638,06,
oltre tredicesime mensilità;

In caso di risposta negativa, chiede ammettersi prova testimoniale sui
seguenti capi:

- 1) "Vero che il ricorrente è stato alle dipendenze del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale -
Direzione Provinciale del Lavoro- Settore Politiche
del Lavoro di Benevento- e poi, per effetto della
legge delega n° 59/1997, del D. L.vo n° 469/97 e
delle conseguenti disposizioni legislative di cui ai
DD.PP.CC.MM. 9/10/1998 e 5/8/1998, è transitato
nei ruoli del personale dipendente
dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, ove
risultava inquadrato, agli effetti giuridici dal
26/11/1999 mentre agli effetti economici dal
1°/4/2001";
- 2) "Vero che l' incongruenza relativa alla duplice data di
inquadramento ai fini giuridici ed a quelli economici,
sopra riportata, è stata già segnalata con specifica
nota apposta in calce in occasione della sottoscrizione
del contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato ed a tempo pieno, stipulato tra il
ricorrente e l'Amministrazione Provinciale di
Benevento";



Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (BN)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

- 3) "Vero che all'istante, nonostante fosse stato inserito nell'organico dell'Ente Provincia di Benevento, come da deliberazione della G.P. n°232 del 18/9/2000, col V Livello, presso il Servizio "Centro per l'Impiego", ferma restando l'applicazione delle dinamiche retributive del comparto in cui era collocato, avrebbe dovuto essere garantito il trattamento economico di godimento, da determinarsi con riferimento alle singole voci retributive o ad altre similari- stipendio, indennità integrativa speciale, indennità di amministrazione ecc., ma che, lo stesso, ha continuato a percepire il solo stipendio già in godimento nell'amministrazione di provenienza, senza nulla ricevere a titolo di buoni pasto, differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento e dalla integrale applicazione del CCNL del personale Comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto l'1/4/1999";
- 4) "Vero che l'esponente è creditore dell'indennità per servizio mensa (numero 71 buoni-pasto per £ 9.000 ora € 4,64 ciascuno), non più corrisposta dal Ministero del Lavoro a partire dal 26/11/1999, per un ammontare di € 330,02";
- 5) "Vero che il ricorrente continua a percepire il solo



Avv. Nicola Marino

Patrocino Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Torres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (BN)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
cell. 349/6693737 e 338/9824626

stipendio già in godimento nell'amministrazione di provenienza, senza nulla ricevere a titolo di buoni pasto, differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento e dalla integrale applicazione del CCNL del personale Comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto l'1/4/1999";

- 6) " Vero che l'esponente da aprile 2001 a tutt'oggi, ha percepito l'assegno ad personam di € 123,55 (€ 239.242), inferiore rispetto a quello corrisposto fino al mese di Marzo 2001 dal Ministero del Lavoro pari ad € 147,19 (€ 285.000), per cui al ricorrente spetta una differenza pari ad € 23,64 (€ 45.758) " per 27 mesi pari ad € 638,06, oltre tredicesime mensilità;

e prova contraria a quella che, eventualmente, sarà articolata dalla convenuta, con tutti gli altri dipendenti che hanno avuto la stessa sorte del ricorrente i cui nominativi risultano dall'organico dell'Ente di cui si chiede, formalmente, il deposito di copia e con i seguenti testi:

- 1) Palladino Carmela, via Torre della Catena, 15- Benevento;
- 2) De Nigris Assunta, via Settembrini, 6, Benevento;
- 3) Dott. Velleca Luigi c/o Amministrazione Provinciale di Benevento;
- 4) De Nisi Mario, via Torre della Catena, 15;
- 5) Mastronardi Antonio, via Gioberti c/2, Benevento;

Con espressa riserva di integrare capitoli di prova e lista testimoni anche all'esito della comparizione personale delle parti e dell'interrogatorio



formale deferito.

Si chiede che l'On.le Giudicante Voglia ordinare all'Amministrazione Provinciale di Benevento di produrre in giudizio tutta la documentazione richiamata che non è nella disponibilità del ricorrente, oltre ad ogni altro ulteriore documento ritenuto indispensabile ai fini della decisione.

Chiede, altresì, disporsi consulenza tecnico-contabile di ufficio.

Richieste preliminari

Ordinare alla convenuta l'immediato pagamento delle somme dovute e non controverse ex art.423, 1° comma, c.p.c. ed, in ogni caso assegnare al ricorrente una provvisoria che comprenda quanto al Giudice piaccia determinare sulla base delle somme indicate o, in subordine, almeno il 50% delle somme richieste ex art. 423, 2° comma, c.p.c..

Con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione in generale e con impugnativa di qualsiasi atto in contrasto con quanto dedotto.

SALVEZZE ILLIMITATE DI DIRITTI, RAGIONI ED AZIONI.

Produce:

- 1) Copia conforme sentenza impugnata;
- 2) Fascicolo di I grado.

Benevento-Napoli, 28/3/2007

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Avv. Nicola Marino


CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA

N. 2586 07 Reg. Lavoro

Il Presidente

Letto il ricorso che precede:

Premesso che, a fronte dell'elevato e crescente numero di procedimenti di lavoro, previdenza assistenza sopravvenienti, non è possibile, pur con il massimo impiego delle risorse disponibili, assare le udienze di discussione nei termini (ordinatori) previsti dall'art.435 c.p.c.:

Che, pertanto, al fine di evitare ulteriori differimenti del processo, è opportuno che, nelle ore dell'udienza di discussione, i difensori delle parti appellanti abbiano cura di:

- notificare i ricorsi d'appello con un anticipo tale che consenta loro di procedere nei termini anche alla rinnovazione della notifica eventualmente viziata;
- depositare in Cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione l'appello notificato;
- produrre copia degli atti introduttivi del giudizio e della eventuale CTU disposta in prime cure;

Visto l'art.435 c.p.c.,


Visto l'art.151 disp.att.c.p.c.

fissa


l'udienza del **04/11/2010** ore 9,30 per la discussione dinanzi al Collegio.

Nomina relatore il dr. **Giovanni Maria Rossi (II Unità)**

Napoli, 28/05/07


IL PRESIDENTE
(dr. Alessandro Bavoso)

Depositato in Cancelleria il 28/05/07

Il cancelliere


STUDIO LEGALE MARINO

Fondato dall'Avv. Luigi MARINO nel 1952

Avv. Nicola Marino

Cassazionista

Avv. Filomena Marino

Matrimonialista - Lavorista

Cellulare 349.6693737

Avv. Luigi Marino

Specializzato S.S.P.I.

Diplomato Master II Livello

"Diritto Penale d'Impresa"

presso la I.U.I.S.S.-

Penalista

Cellulare 345.2915952

RELATA DI NOTIFICA

Addi

sulla istanza di Matto Claudio e dell'Avv. Nicola Marino, nella
qualità, io sottoscritto A. Uff. Giud. addetto all'U.U.N.E. c/o il
Tribunale di Benevento ho notificato l'antescritto atto di ap-
pello N° 2586/07 ed il pedissequo decreto di fissazione
udienza a:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in perso-
na del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal-
l'Avv. Vincenzo Catalano e con questi elettivamente domici-
liato presso l'Ufficio Legale dell'Amministrazione Provinciale di
Benevento c/o Rocca dei Rettori, Piazza Castello n° 1, Bene-
vento, al detto indirizzo consegnandone copia a mani di

del V. U. Catalano
il 22/6/2016

AMANTE
Dipendente Incassati
Ufficiale Giud.
Russo Maria